

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

657^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 27 GIUGNO 1967

(Antimeridiana)

Presidenza del Presidente MERZAGORA,
indi del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

Richiesta di parere di Commissione permanente Pag. 35172

Trasmissione dalla Camera dei deputati . 35172

Seguito della discussione:

« Nuova legge di pubblica sicurezza » (566),
d'iniziativa del senatore Terracini e di altri
senatori; « Modifiche al testo unico delle
leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 » (1773):

PRESIDENTE 35200, 35202
AJROLDI, *relatore* 35174 e *passim*
ANGELILLI 35190
BERMANI 35192
BONAFINI 35189
FERRONI 35183
GIANQUINTO 35185 e *passim*
LUSSU 35200

MARIS Pag. 35173 e *passim*
* MINELLA MOLINARI Angiola 35181, 35187
NENCIONI 35175, 35177
PACE 35180, 35181, 35192
TAVIANI, *Ministro dell'interno* . 35173 e *passim*
TERRACINI 35194
VERONESI 35206

INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

PRESIDENTE 35208
MONNI 35207
VERONESI 35207

SUL PROCESSO VERBALE

PRESIDENTE 35172
BARTESAGHI 35172

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore.*

Presidenza del Presidente MERZAGORA

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).

Si dia lettura del processo verbale.

Sul processo verbale

GENCO, Segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

BARTESAGHI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARTESAGHI. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, nella seduta antimeridiana di ieri, al momento di uno scambio vivace di battute, durante l'intervento del senatore Santarelli, si è avuta un'interruzione del Sottosegretario onorevole Gaspari. In quell'occasione lo stesso Sottosegretario mi ha rivolto l'accusa precisa di « malafede costituzionale »: questa è l'espressione da lui usata, e ripetuta poi, su richiesta del Presidente, con la formula solo lievemente modificata di « malafede di principio ».

Ora io non posso lasciare agli atti un'accusa di questo genere senza controbattere. Non ho potuto farlo immediatamente poiché non volevo che la mia fosse una risposta puramente verbale; e non ho potuto chiedere la parola per fatto personale al termine di quella seduta in quanto volevo procurarmi elementi di prova per dimostrare al Senato come l'accusa fosse assolutamente ingiusta, e quindi offensiva. Ciò ha richiesto una consultazione non troppo breve.

L'accusa si riferiva al richiamo fatto dal senatore Santarelli ad un episodio avvenuto a Milano nei giorni di poco successivi alla alluvione del 4 novembre 1966, in merito al quale il sottosegretario Gaspari disse che la versione data dal senatore Santarelli era

completamente falsa. Indico brevemente a che cosa si riferiva l'accusa di falsità e come essa non regga.

Il giornale « L'Unità », nell'edizione di Milano del 9 novembre, pubblicava un facsimile di lettera diramata dal comune di Milano per la convocazione, decisa dalla Giunta, di tutti i partiti, le associazioni democratiche e i giornali cittadini, allo scopo di coordinare l'attività dei milanesi in aiuto ai colpiti dall'alluvione, e nello stesso tempo dava notizia — dicendo che l'aveva avuta dall'interno dell'amministrazione comunale stessa — dell'annullamento di quella riunione per l'intervento del prefetto. L'« Unità » di Roma del giorno 10 pubblicava un corsivo di commento; l'« Unità » di Milano del giorno 11 — che io ho potuto consultare solo telefonicamente, non essendo disponibile né al Senato, né altrove, a Roma, per quanto ho potuto cercare, una raccolta di questa edizione — pubblicava una smentita del prefetto alla notizia ed un comunicato del comune — non una smentita del sindaco, come ha detto il sottosegretario Gaspari — in cui si diceva che la riunione non era stata affatto annullata, ma semplicemente aggiornata; il che non solo confermava la veridicità del facsimile pubblicato precedentemente — come era evidente — ma acquistava poi un significato particolare, perché quella riunione, che si dichiarava semplicemente aggiornata, in realtà non ebbe più luogo in nessuno dei giorni successivi.

Il « Corriere della Sera » di Milano, « Il Giorno », l'« Avanti! » stesso non hanno dato nessuna notizia del fatto e nemmeno della smentita. Non occorre sottolineare il significato del fatto che il « Corriere della Sera » non desse alcuna notizia di una smentita del prefetto ad una notizia pubblicata dall'« Unità », in quanto molto verosimilmente al « Corriere della Sera », proprio perché l'invito era stato esteso a tutti i giornali, constava direttamente come si erano svolte

le cose. In particolare l'« Avanti! » non pubblicava quella che l'onorevole Gaspari disse essere stata una smentita personale del sindaco, e questo è anche significativo, essendo il sindaco di Milano, notoriamente, l'onorevole Bucalossi del PSU.

Successivamente « Il Giorno » e il « Corriere della sera » — nei giorni 11, 13, 14 e 16 — davano notizia di una serie di riunioni presiedute dal prefetto di Milano in Prefettura, in cui erano convocati prima i rappresentanti anche di associazioni di lavoratori e di categoria; finalmente il « Corriere » del 16 novembre dava notizia che queste riunioni di coordinamento erano terminate.

Nel frattempo il « Corriere della Sera » del 12 novembre dava notizia che il vice sindaco, avvocato Meda, aveva presieduto il « comitato assessorile per i soccorsi ».

Concludo rapidissimamente. Da quanto esposto risulta che il comune aveva effettivamente preso l'iniziativa della riunione e ne aveva diramato comunicazione ed invito corrispondente; che il prefetto l'ha fatta annullare, tanto che non ha avuto più luogo in nessun giorno, contrariamente ad una versione data prima per una evidente ragione di accomodamento, che non poteva non essere formalmente trovato tra comune e prefettura; che il comune è stato impedito di svolgere fin dai primi giorni quella che sarebbe stata la sua funzione più naturale, quella per la quale era l'ente più idoneo, con la massima estensione e sollecitazione democratica, e che non avrebbe d'altra parte impedito ulteriori coordinamenti più ampi; che il prefetto si è mosso a seguito di questo episodio, si è mosso, nella stessa direzione, dopo avere ritardato quanto il comune aveva intenzione di promuovere, e comunque sollecitato da questo fatto.

Questo che ho esposto, nei semplici dati di fatto e nelle circostanze essenziali, prova che è vero quanto il senatore Santarelli ha affermato, prova che erano giuste le mie espressioni rivolte al Sottosegretario, che non contenevano nessuna ingiuria, ma dicevano semplicemente che le circostanze riferite, nei fatti, erano corrispondenti a verità. L'accusa del Sottosegretario, quindi, era ingiusta, e non ha bisogno di ritorsioni perchè

con questo che ho detto ha la risposta che doveva avere.

P R E S I D E N T E . L'incidente è chiuso. Non essendovi altre osservazioni, il processo verbale è approvato.

Annunzio di disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati

P R E S I D E N T E . Comunico che il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso i seguenti disegni di legge:

« Autorizzazione di spesa per l'esecuzione di opere di sistemazione e difesa del suolo » (2015-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo culturale tra l'Italia e la Polonia, concluso a Varsavia il 25 marzo 1965 » (2295);

« Adesione al Protocollo per una nuova proroga dell'Accordo internazionale del grano 1962, adottato a Washington il 4 aprile 1966, e sua esecuzione » (2296).

Annunzio di richiesta di parere di Commissione permanente

P R E S I D E N T E . Comunico che la 8ª Commissione permanente (Agricoltura e foreste) ha richiesto che sul disegno di legge: **TEDESCHI** ed altri. — « Modifiche agli articoli 20, 22 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, recante norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei mosti, vini ed aceti » (1847) sia espresso anche il parere della 11ª Commissione.

Seguito della discussione dei disegni di legge: « Nuova legge di pubblica sicurezza » (566), d'iniziativa del senatore Terracini e di altri senatori; « Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 » (1773)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei di-

segni di legge: « Nuova legge di pubblica sicurezza », d'iniziativa del senatore Terracini e di altri senatori, e: « Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 ».

Dobbiamo passare all'esame dell'articolo 66. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario:*

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 66.

L'articolo 220 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria e della forza pubblica devono arrestare chi è colto in flagranza dei reati preveduti dagli articoli 19, 24 e 216 di questo testo unico ».

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario:*

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'articolo 220 del testo unico predetto è soppresso ».

AIMONI, GULLO, FABIANI, KUNTZE,
CARUSO, RENDINA, PETRONE, MARIS,
GIANQUINTO, MORVIDI, SECCHIA,
GRAMEGNA, D'ANGELOSANTE.

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'articolo 220 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

"E' obbligatorio l'arresto per chi è colto in flagranza dei reati previsti dagli articoli 19, 24 e 216 di questo testo unico" ».

NENCIONI, PACE, MAGGIO, PINNA,
TURCHI, FERRETTI, LATANZA.

T A V I A N I , *Ministro dell'interno.*
Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

T A V I A N I , *Ministro dell'interno.*
Accetto in parte l'emendamento dei senatori Nencioni ed altri, con l'intesa che venga cancellato l'articolo 216, il che è ovvio, ma anche l'articolo 24. Ci terrei che rimanesse obbligatorio l'arresto per chi è colto in flagranza del reato previsto dall'articolo 19, che si riferisce alla detenzione di armi durante la partecipazione a riunioni o assemblee.

P R E S I D E N T E . Ma il primo emendamento riguarda la soppressione dell'articolo 220.

T A V I A N I , *Ministro dell'interno.*
Invece della soppressione dell'intero articolo 220, accetto che si sopprima il riferimento all'articolo 24 e che rimanga solo il riferimento all'articolo 19; infatti il 216 è da considerarsi già soppresso.

M A R I S . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M A R I S . Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, noi prendiamo atto con soddisfazione delle dichiarazioni del signor Ministro. Effettivamente l'obbligatorietà dell'arresto per coloro che non provvedono con immediatezza all'esecuzione dell'ordine di scioglimento avrebbe corrisposto ad una inaccettabile severità. Non riteniamo tuttavia di poter rinunciare all'emendamento per quella parte che resta valida, cioè per l'articolo 19, perchè non ravvisiamo nella obbligatorietà dell'arresto quelle ragioni di opportunità e di necessità che debbono sempre presiedere a questo tipo di scelte.

Non vorrei che l'obbligatorietà dell'arresto fosse più l'espressione di un'inerzia che di una scelta vera e propria. Questo articolo 66, così come il vecchio articolo 220, si colloca dopo la materia che tratta delle condizioni eccezionali di intervento dell'Esecutivo;

per quanto concerne il vecchio testo unico, assedio politico, dichiarazione di stato di guerra e così via; per quanto riguarda la nuova legge di pubblica sicurezza, intervento eccezionale, straordinario, in relazione a calamità naturali.

Questa norma si colloca dopo la trattazione di eventi di carattere eccezionale, per cui sembra che la severità sia l'espressione più di una inerzia psicologica collegata alla disciplina di quella materia eccezionale, che una necessità. È chiaro che l'agente di pubblica sicurezza e l'ufficiale di polizia possono arrestare chi è trovato, in un luogo pubblico in cui vi sia una radunata politica, armato; però, se non sussiste una norma che impone l'obbligatorietà dell'arresto, anche l'agente e l'ufficiale di polizia potranno meglio valutare il comportamento del fermato e potranno accertare, poniamo, che si tratta di un contadino che aveva in tasca, e l'ha tenuto anche recandosi al comizio, il coltello di cui normalmente si avvale per potare, per innestare, e così via. A questa stregua è giusto imporre obbligatoriamente (dico obbligatoriamente perchè, si badi bene, noi non togliamo la facoltà) l'arresto comunque, in ogni modo ed in ogni caso, un arresto cieco, che non tiene conto delle situazioni di ambiente, non tiene conto del costume, non deve tenere conto della personalità del fermato, che può essere una personalità nota anche all'agente di polizia, non tiene conto di nessuna circostanza di tempo, di luogo o dello strumento trovato in tasca? Arma: in questo concetto ci può stare tutto. A mio avviso l'imporre l'obbligatorietà dell'arresto non aggiunge nulla alle facoltà che la polizia già ha e rende rigido un sistema di prevenzione e di intervento repressivo al di là della ragionevolezza umana.

Queste sono le ragioni per le quali noi sollecitiamo il Ministro e la Commissione a proseguire il cammino intrapreso (che si è, per il momento, arrestato all'accettazione della soppressione dell'obbligatorietà dell'arresto per le violazioni dell'articolo 24) e ad accettare che venga soppressa anche l'obbligatorietà dell'arresto per le violazio-

ni dell'articolo 19 lasciando alla polizia di operare l'arresto quando, nel caso concreto, ritiene che sia opportuna questa immediata misura per consegnare colui che è stato sorpreso in flagranza di reato all'autorità giudiziaria per i provvedimenti del caso.

Queste le ragioni per le quali insistiamo sull'emendamento, per la parte rimasta.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso.

A J R O L D I , relatore. La Commissione è d'accordo con la proposta fatta dal Ministro, e cioè di eliminare il riferimento all'articolo 216, che è stato soppresso, e all'articolo 24, che riguarda un'ipotesi sulla quale possono sorgere dubbi perchè il rifiuto all'ordine di scioglimento può prospettarsi in molte ipotesi variamente opinabili. Diverso è invece il caso dell'articolo 19, perchè si tratta di chi porta armi in pubbliche riunioni. Quindi la Commissione è del parere che il riferimento all'articolo 19 debba rimanere.

Si tratta pertanto di un emendamento parzialmente soppressivo.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'interno ad esprimere l'avviso del Governo.

T A V I A N I , Ministro dell'interno. Le osservazioni fatte dal senatore Maris hanno una notevole validità, però, purtroppo, ha una notevole validità oggi anche il problema delle armi. Quindi io pregherei di mantenere l'articolo 19 perchè qui, senatore Maris, non c'è soltanto il problema dell'agente, ma anche quello della Magistratura, la quale è giusto e doveroso che sia libera e completamente autonoma e può in una situazione essere più rigida (come abbiamo visto recentemente nei riguardi della mafia) e in altre situazioni essere più indulgente e più blanda.

Ecco la ragione per cui il mio orientamento era di eliminare completamente l'artico-

lo, proprio per l'opposizione a quell'inerzia di cui lei parlava: rimane proprio e soltanto perchè c'è la questione delle armi che mi preoccupa veramente.

Per questo io vi prego di votarlo limitatamente all'articolo 19.

Anticipo che accetto l'emendamento Ajroldi all'articolo 67 che propone di sostituire le parole; « e con l'ammenda » con le altre; « o con l'ammenda ».

P R E S I D E N T E . Senatore Maris, insiste per la votazione del suo emendamento?

M A R I S . Insisto.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento sostitutivo all'articolo 66 presentato dal senatore Aimoni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Passiamo all'emendamento presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori.

Senatore Nencioni, accetta la modifica proposta dal Ministro?

N E N C I O N I . Sì, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . Si dia allora lettura dell'emendamento presentato dal senatore Nencioni e da altri senatori nel testo modificato.

G E N C O , Segretario:

Sostituire l'articolo con il seguente:

« L'articolo 220 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

” È obbligatorio l'arresto per chi è colto in flagranza del reato previsto dall'articolo 19 di questo testo unico ” ».

P R E S I D E N T E . Metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo all'articolo 67. Se ne dia lettura.

G E N C O , Segretario:

Art. 67.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, saranno emanate norme regolamentari per l'esecuzione della presente legge coordinate con il regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

Le contravvenzioni alle disposizioni di cui all'emanando regolamento sono punite con l'arresto sino a 3 mesi e con l'ammenda fino a lire ottantamila.

Fino a quando non sarà emanato il suindicato regolamento le contravvenzioni al vigente regolamento, in quanto non siano incompatibili con le norme di cui alla presente legge, sono punite con le sanzioni previste nel comma precedente.

P R E S I D E N T E . Da parte dei senatori Maris, Gianquinto, Kuntze, Perna, Carubia, Compagnoni, Gomez D'Ayala e Romano e da parte dei senatori Nencioni, Pace, Maggio, Pinna, Turchi, Ferreti, Latanza sono stati presentati due identici emendamenti tendenti a sopprimere il secondo comma dell'articolo 67.

Il senatore Maris ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

M A R I S . Onorevole Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, so perfettamente che tutte le leggi nel nostro Paese, varate nel corso degli ultimi cinquant'anni, per la cui attuazione fosse necessario un regolamento, si chiudevano con una norma di questo tipo: « Le contravvenzioni alle disposizioni di cui all'emanando regolamento sono punite con l'arresto, eccetera ».

Dirò di più, signor Ministro: che anche noi nel nostro disegno di legge abbiamo inserito una disposizione di questo genere; abbiamo tuttavia sottoposto a revisione la norma, e a noi pare che non sia costituzionale. È diventata quasi una clausola di stile che deve tuttavia essere sottoposta a

seria critica per valutarne la corrispondenza al dettato costituzionale.

Non c'è dubbio che il regolamento è un atto amministrativo, non è un atto legislativo. Il regolamento soggettivamente proviene dall'Esecutivo, avrà forza di legge da un punto di vista sostanziale e materiale, ma da un punto di vista soggettivo e formale è un atto amministrativo perchè promana dall'Esecutivo, dal Governo.

Nella nostra Costituzione vi è una norma nuova di cui non si è tenuto conto. Stabilisce l'articolo 25 della Costituzione che nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Che cosa significa? Significa che nessun comportamento può essere punito se non vi è prima una legge che stabilisca che quel comportamento integra gli estremi della violazione di un bene giuridico penalmente protetto. Che cosa accade nel caso concreto, nel caso del regolamento? Che le ipotesi di reato, cioè le fattispecie, saranno stabilite dall'Esecutivo. Noi apprestiamo soltanto la misura della pena; ma le fattispecie di reato saranno stabilite dall'Esecutivo, cioè dal Governo che dirà: questo comportamento è da me ritenuto lesivo di un bene che deve essere penalmente protetto, per cui questo comportamento che io Governo determino nel suo contenuto, nella sua dinamica e nei suoi limiti, che io determino insindacabilmente, questo comportamento è reato. Soltanto allora sarà applicata la pena che il Legislativo ha indicato unicamente ai fini della misura. Siamo al di fuori della riserva di legge. Chi, nel caso del regolamento, stabilisce qual è il comportamento, qual è la condotta, qual è la fattispecie di reato? È l'Esecutivo. Evidentemente così facendo violiamo quella riserva di legge che l'articolo 25 della Costituzione ha previsto. Dobbiamo essere noi, deve essere il Legislativo a stabilire quale sia la fattispecie di reato. Soltanto un atto che ha il carattere soggettivo ed oggettivo della legge può determinare quali sono le fattispecie di reato e può, in relazione a queste fattispecie, apprestare la pena.

Ecco perchè, a mio avviso, queste clausole di stile, che sono state sempre introdotte

anche nelle leggi successive alla Costituzione, che perfino noi nel nostro disegno di legge abbiamo introdotto, che sopravvivono per inerzia, debbono essere abolite, per ritornare all'osservanza scrupolosa delle norme costituzionali. Il Governo appresti, come è suo potere e dovere, il regolamento. La sanzione penale soltanto il Parlamento potrà stabilirla. Apprestato il regolamento sarà il Legislativo che stabilirà quali sono le condotte per le quali deve essere applicata la sanzione penale.

Questa è la ragione per la quale a noi pare corretto e giusto, sotto un profilo costituzionale, che sia soppresso il secondo comma dell'articolo 67.

Nella norma in esame ricorre anche la violazione dell'articolo 76 della Costituzione, che prevede da parte del Governo l'esercizio di una funzione legislativa delegata soltanto nell'ambito di principi e di criteri direttivi tassativamente fissati. Nel caso concreto non vi è neppure l'indicazione di principi e di criteri direttivi. Queste sono le ragioni per le quali noi insistiamo per la soppressione del secondo comma dell'articolo 67.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sull'emendamento in esame.

A J R O L D I , relatore. La Commissione ritiene che questo comma debba essere conservato. Infatti esso va posto in relazione con il primo comma dell'articolo 67, nel quale si stabilisce che con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, saranno emanate norme regolamentari per l'esecuzione della presente legge. Quindi qui vi è una delega normativa per la parte regolamentare, ma è riservato al legislatore stabilire quali siano le conseguenze della violazione delle norme regolamentari che vengono delegate al Governo in esecuzione della legge.

A me pare, senatore Maris, che lasciare all'Esecutivo il potere di stabilire le eventuali sanzioni penali significhi andare al di là e contro i principi di carattere generale in base ai quali solo il legislatore può stabilire l'entità e la natura della pena.

M A R I S . Constatò solo di non essermi spiegato.

A J R O L D I , *relatore*. No, senatore Maris, io mi rendo conto della situazione, ma allora noi dovremmo abolire definitivamente la potestà regolamentare.

M A R I S . No, il Governo regola e dopo si applicano le sanzioni penali.

A J R O L D I , *relatore*. Ma non si può riprendere dopo un argomento che si conclude con l'approvazione della legge di pubblica sicurezza che noi stiamo votando. La legge di pubblica sicurezza comporta delle norme di esecuzione che hanno un carattere di ordine pratico e che servono per tradurre materialmente in concreto le disposizioni generali della legge. Non è possibile in questo campo — e del resto anche in altri campi che attengono al pubblico interesse — non prevedere una sanzione per il caso in cui a queste norme non si ottemperi. Questa sanzione non la può prevedere caso per caso l'Esecutivo, perchè non spetta ad esso disporre delle norme di carattere penale, ma la deve prevedere il legislatore, ed è proprio per questo che l'articolo 221, che è riprodotto nell'articolo 67, prevede la comminatoria di queste sanzioni alla infrazione ai regolamenti. Quindi è il legislatore che dice: se voi non ottempererete alle norme del regolamento in esecuzione alla presente legge potrete essere puniti con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire 80.000. Qui vi è stato un refuso di stampa nel testo del disegno di legge e se me lo consente, onorevole Presidente, procedo ad illustrare anche l'emendamento da me presentato.

M A R I S . Senatore Ajroldi, lei mi ha fatto la parafrasi di quello che io ho detto, ma il punto è un altro, completamente diverso, al quale lei non ha dato nessuna risposta. Noi non stabiliamo neanche i criteri direttivi di questa potestà legislativa delegata. Diciamo: tu stabilirai il regolamento ...

A J R O L D I , *relatore*. Ma il regolamento è una legge di carattere materiale e v'è

un'autorizzazione da parte del Legislativo all'Esecutivo di emanare le norme di esecuzione. Però è il legislatore che dice: se a quest'ordine, che viene stabilito non solo attraverso la legge, ma anche attraverso le norme di esecuzione, non verrà ottemperato, sono io legislatore che devo stabilire quali saranno le sanzioni. (*Interruzione del senatore Maris*). Si tratta di norme; se uno non ottempera è chiaro che tiene un contegno contrario a quanto statuito dalla norma, sia essa legislativa, sia norma di esecuzione. Di qui la sanzione. Vi sono altri casi, non vi è solo la legge di pubblica sicurezza, in cui per l'infrazione alle norme di esecuzione si stabilisce quale è la sanzione. Occorre però tener presente che nel testo che stiamo discutendo vi è stato un refuso nel senso che si è prevista la pena congiunta, mentre anche nel testo della legge del 1931 la pena era alternativa, in modo che il giudice abbia tutta la possibilità, a seconda della casistica, di applicare o la pena pecuniaria o la pena detentiva. In questo modo, onorevole Presidente, io avrei illustrato l'emendamento da noi presentato che prego il Senato di voler accogliere. Come ripeto, la Commissione è contraria all'emendamento soppressivo del secondo comma.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'interno ad esprimere l'avviso del Governo.

T A V I A N I , *Ministro dell'interno*. Concordo con la Commissione.

N E N C I O N I . Rinunciamo al nostro emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto allora ai voti l'emendamento soppressivo presentato dal senatore Maris e da altri senatori.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

Da parte dei senatori Ajroldi, Schiavone, Monni e Bonafini, è stato presentato un emendamento sostitutivo. Se ne dia lettura.

NENNI GIULIANA, *Segretario*:

Al secondo comma, sostituire le parole: « e con l'ammenda », con le altre: « o con l'ammenda ».

PRESIDENTE. Questo emendamento è già stato illustrato dal senatore Ajroldi ed accettato dal Governo.

Lo metto pertanto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 67 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 68.

NENNI GIULIANA, *Segretario*:

Art. 68.

Sono attribuite al prefetto le competenze del Ministro dell'interno di cui ai seguenti articoli del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza: 28, primo comma; secondo comma limitatamente alle uniformi militari e 46 limitatamente alla vendita e al trasporto.

Sono attribuite al questore le competenze del prefetto di cui ai seguenti articoli del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza: 42, terzo comma; 44, secondo comma; 47; 89; 96, secondo comma; 107; 133, secondo comma; 134, primo comma.

È attribuita all'autorità locale di pubblica sicurezza la competenza del questore di cui all'articolo 96, primo comma, del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Sono altresì attribuite al questore le competenze del prefetto di cui ai seguenti articoli del Regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza: 96, secondo comma; 230 e 254.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti, da parte dei senatori Ajroldi, Bonafini, Vallau-

ri, Cornaggia, Medici, Russo e Venturi. Se ne dia lettura.

NENNI GIULIANA, *Segretario*:

Al secondo comma sopprimere le parole: « 96, secondo comma ».

Sopprimere il terzo comma.

PRESIDENTE. Il senatore Ajroldi ha facoltà di illustrare questi emendamenti.

AJROLDI, *relatore*. Si tratta di emendamenti determinati soltanto da ragioni di coordinamento. Con l'articolo 34-bis, su proposta del senatore Bonafini ed altri, è stato introdotto nel testo del disegno di legge un nuovo principio, cioè che l'orario di apertura e di chiusura degli esercizi pubblici è stabilito per ciascun comune dal prefetto, sentito il sindaco. Senza l'autorizzazione del prefetto è vietato anticipare e protrarre l'orario di apertura e di chiusura dell'esercizio, però è consentito all'esercente di posticipare l'apertura o di anticipare la chiusura dell'esercizio fino a un massimo di un'ora rispetto all'orario stabilito dal prefetto e di effettuare una chiusura intermedia dell'esercizio fino al limite massimo di due ore consecutive. Negli esercizi pubblici annessi ad alberghi, locande e pensioni è consentita la somministrazione, fuori degli orari di cui sopra, di cibi e bevande alle singole persone alloggiate.

L'articolo 34-bis, che è stato approvato dal Senato, impone una modifica dell'articolo 68 il quale nel passaggio di poteri dal prefetto al questore e dal questore ai funzionari di pubblica sicurezza prevede che in materia di orari di apertura e di chiusura la competenza passi al questore. Senonchè, con l'emendamento Bonafini che ha mantenuto la competenza al prefetto, in quanto non si tratta soltanto di questioni di polizia in senso stretto, ma anche di motivi discrezionali di opportunità che riguardano soprattutto i grandi centri urbani (naturalmente è una disposizione che il prefetto prende sentito il sindaco) è necessario al secondo comma dell'articolo 68 sopprimere

le parole: « 96, secondo comma ». L'articolo 96 del testo unico precedente prevedeva infatti la tassatività delle ore di apertura e delle ore di chiusura negli esercizi destinati alla vendita di bevande alcoliche, mentre nel testo in esame (articolo 34-bis) vengono consentite agevolazioni. Per quello che riguarda la soppressione del terzo comma dell'articolo 68 essa si impone perchè, come ho detto, non vi è più la rigidità dell'orario stabilito dal prefetto in relazione agli alberghi, locande, pensioni eccetera.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'interno ad esprimere l'avviso del Governo.

T A V I A N I , *Ministro dell'interno.* Sono d'accordo con la Commissione.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti il primo emendamento, tendente a sopprimere nel secondo comma le parole: « 96, secondo comma ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti il secondo emendamento, tendente a sopprimere il terzo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 68 nel testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura degli articoli successivi.

N E N N I G I U L I A N A , *Segretario:*

Art. 69.

I questori possono delegare ai dirigenti gli uffici sezionali e distaccati di pubblica sicurezza l'esercizio delle attribuzioni di cui ai seguenti articoli del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza: 31, secondo comma; 33; 35, terzo comma; 37; 42, terzo comma; 55, terzo comma, e 86 per la parte che concerne gli stabilimenti di bagni, le autorimesse e gli alberghi diurni.

Le competenze demandate al questore quale autorità locale di pubblica sicurezza possono essere delegate ai dirigenti gli uffici sezionali di pubblica sicurezza.

(È approvato).

Art. 70.

Ai componenti le commissioni previste dalla presente legge spetta il gettone di presenza nella misura stabilita dalle norme vigenti.

I sopralluoghi, sia a carico dello Stato, sia a carico dei privati, sono retribuiti con una indennità corrispondente ad un gettone di presenza; per quelli effettuati fuori sede spetta altresì l'indennità di missione.

(È approvato).

Art. 71.

La Commissione tecnica provinciale, di cui all'articolo 49 del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è composta dal questore o da chi ne fa le veci, che esercita anche le funzioni di presidente, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco, da un funzionario dell'Ispettorato del lavoro nonchè da un ufficiale dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica, da un ingegnere del genio civile o delle miniere, competente in materia di esplosivi. Un funzionario di pubblica sicurezza o un segretario di polizia adempie alle funzioni di segretario.

Nei casi in cui le determinazioni riflettono depositi di esplosivi, da istituirsi per miniere o cave, l'ingegnere che fa parte della commissione stessa deve essere quello delle miniere.

Per il rimborso delle indennità spettanti ai membri della Commissione, si applicano le disposizioni del precedente articolo.

P R E S I D E N T E . Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti. Se ne dia lettura.

NENNI GIULIANA, *Segretario*:

Al primo comma, sostituire il primo periodo con il seguente: « Il Prefetto, per tutte le competenze affidategli dalla legge per la prevenzione di infortuni e disastri in rapporto all'uso e alla fabbricazione di sostanze esplosive e infiammabili, sente il parere di una Commissione provinciale da lui nominata e formata da:

a) il questore o chi ne fa le veci, che esercita anche le funzioni di presidente;

b) il presidente della Provincia o un suo delegato;

c) il sindaco del capoluogo o del Comune più direttamente interessato o un suo delegato;

d) il comandante provinciale dei vigili del fuoco;

e) un funzionario dell'Ispettorato del lavoro;

f) un ufficiale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

g) un ingegnere del Genio civile o delle miniere competente in materia;

h) un rappresentante dell'Autorità marittima portuale ».

MINELLA MOLINARI Angiola, AIMONI, FABIANI, GIANQUINTO, KUNTZE, ADAMOLI;

Al primo comma, dopo le parole: « funzioni di presidente », inserire le seguenti: « dal sindaco del Comune interessato per territorio ».

FERRONI, BONAFINI, GIRAUDO, CELASCO, NENNI Giuliana, GARLATO.

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Comando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Per agevolare la discussione premetto che accetto l'emendamento Ferroni, Bonafini ed altri all'articolo 71, comprendente il punto c) dell'emendamento Minella Molinari ed altri.

Dell'emendamento Minella Molinari posso accettare inoltre il punto h), cioè le parole « un rappresentante dell'autorità marittima portuale ». Non sono invece d'accordo sul punto b), cioè sul presidente della provincia o un suo delegato, perchè l'autorità locale, nella sua autonomia, è rappresentata dal sindaco, non dal presidente della provincia.

Quindi accetterei che si aggiungesse il sindaco del comune capoluogo o un suo delegato, e poi un rappresentante dell'autorità marittima portuale, dato che alcune volte si tratta di depositi che riguardano i porti.

Esprimo anche il parere del Governo sugli emendamenti all'articolo 72 che sono collegati. Su tale articolo vi è l'emendamento dei senatori Ferroni ed altri che prevede due rappresentanti, rispettivamente delle organizzazioni nazionali dei comuni e delle provincie d'Italia (ANCI e UPI), che io accetto; è stato inoltre presentato un emendamento anche dalla senatrice Minella Molinari e da altri senatori, che prevede tre delegati dell'Associazione nazionale dei comuni italiani rappresentanti i comuni interessati. Per quanto riguarda il numero dei rappresentanti, se debbano essere tre o due, mi rimetto al Senato; in questo caso infatti non vi è sovrapposizione di provincie e comuni, trattandosi di tutto il territorio nazionale. Comunque — ripeto — non ho qui preferenze particolari.

L'emendamento della senatrice Minella Molinari prevede altresì tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori: su questa parte dell'emendamento ho qualche dubbio, perchè introdurremmo una impostazione che, in un settore di carattere tecnico, finirebbe con l'avere un aspetto corporativo. Comunque, se si volessero introdurre, bisognerebbe prevedere anche un rappresentante della Confindustria, un rappresentante del Conf-commercio ed uno della Confagricoltura.

Personalmente preferisco l'emendamento Ferroni che prevede — ripeto — due rappresentanti, rispettivamente delle organizzazioni dei comuni e delle provincie.

PACE. Senza la specificazione dell'ANCI e dell'UPI?

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Questa è una questione particolare perchè verrebbero designati dalle organizzazioni, cioè non sono nominati dal Ministro.

PACE. E se sorgessero altre organizzazioni?

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Non sono organizzazioni nè di parte, nè locali: sono nazionali, complessive. Vuol dire che se ne sorgessero altre si apportioneranno delle correzioni. Oggi come oggi sono due organizzazioni unitarie.

MINELLA MOLINARI ANGIOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MINELLA MOLINARI ANGIOLA. Il Ministro si è espresso, non dico in forma dubitativa, ma certamente in forma ancora abbastanza articolata.

Se l'onorevole Presidente permette vorrei illustrare un poco le ragioni che ci hanno portato a presentare questo emendamento, apprezzando quanto è stato già accolto, ma insistendo ancora per alcuni aspetti.

Intanto, per quanto si riferisce alla formulazione che noi abbiamo data all'emendamento all'articolo 71, devo dire che saremmo d'accordo nel modificarlo al fine di introdurre le organizzazioni padronali, per assicurare la presenza dei rappresentanti, dei protagonisti diretti del mondo del lavoro e della produzione, nella commissione consultiva nazionale. Per quanto riguarda l'articolo 71, nel nostro emendamento noi tendiamo anche a precisare un aspetto che può darsi sia implicito — non voglio negarlo — ma che riteniamo sarebbe molto meglio fosse esplicito; cioè il fatto che questa commissione di carattere provinciale nominata dal prefetto e presieduta dal questore, nella cui formazione abbiamo previsto le modifiche di cui si è detto, è una commissione che si interessa di tutti gli aspetti del problema della incolumità che si pone in relazione a esplosioni non derivanti, però, soltanto da materiali esplosivi, ma derivanti anche da tutta l'enorme manipolazione, fabbricazione,

immagazzinamento, trasporto dei materiali infiammabili, cioè del petrolio.

Ora, noi dobbiamo pensare che l'articolo 71, così come è formulato, non precisa per niente i compiti e le funzioni della Commissione; esso fa semplice riferimento all'articolo 49.

È cosa che può essere anche solo formale, però ha la sua importanza: nell'attuale formulazione, si prevede la formazione di una commissione cui non si attribuiscono funzioni caratterizzanti, rinviandosi automaticamente all'articolo 49 della legge di pubblica sicurezza del 1931. Ora questo articolo 49 al quale si rimanda, e che quindi viene confermato, è un articolo, onorevole Taviani — lei oltretutto è anche di Genova, come me, e quindi può conoscere qual è la situazione in questo campo — che è stato fatto nel 1931, quando i problemi dell'incolumità e delle catastrofi...

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Sono d'accordo.

MINELLA MOLINARI ANGIOLA. ... Come vede, parla solo di esplosivi ed è estremamente restrittivo. Oggi invece il grande problema (mi permetta di aggiungere ancora alcune cose approfittando di questa occasione) è di collegare insieme anche la questione del settore petrolifero Poichè ho la possibilità di incontrarmi con lei su questo problema le dirò che noi, sin dal 1961, abbiamo fatto esposti, presentato interpellanze, senza mai poter fare un discorso serio con il Ministro dell'interno, nonostante che esso sia proprio colui che ha il potere di decisione e di controllo; lei mi insegna infatti che le disposizioni di sicurezza nel settore petrolifero, fondate sul testo unico del 1934, vengono dal Ministero dell'interno e dai prefetti. Ebbene, noi abbiamo insistito enormemente, prima di tutto perchè (lo dico di sfuggita, perchè non riguarda strettamente questo tema) si addivenga rapidamente alla revisione del testo unico delle norme di sicurezza in questo settore, che è del 1934, cioè di vent'anni fa, nato quindi da una situazione completamente diversa e in parte (non dico in tutto) oggi largamente superata da quella attuale.

Presidenza del Vice Presidente ZELIOLI LANZINI

(Segue M I N E L L A M O L I N A R I A N G I O L A). In secondo luogo (e quindi vengo al tema di oggi) noi siamo lieti che lei almeno in parte abbia acceduto, ma insistiamo per degli organismi di controllo, di studio, di vigilanza, di intervento che diano un poco più di garanzie di quelle che attualmente abbiamo.

Io vorrei solo ricordare qui ai colleghi che nel 1931, quando fu scritto quell'articolo 49, si lavoravano in Italia 380 mila tonnellate di greggio; oggi se ne lavorano 80 milioni di tonnellate; nell'arco di questi anni la produzione, la lavorazione, la manipolazione di questi materiali così pericolosi è aumentata di più di 200 volte.

Ora, noi non possiamo riprendere *ipso facto* una norma creata 31 anni fa, quando il problema era costituito soprattutto dai fuochi di artificio, dalle mine nelle case o da qualche proiettile eccetera. Oggi il problema è grandioso.

Ora vengo ancora un attimo alla parte che riguarda l'inserimento dei sindacati; le dirò, onorevole Ministro, che anche noi che abbiamo sottoscritto questo emendamento abbiamo pensato un po' a questo aspetto del problema, perchè mentre mi pare che sia assolutamente ovvia — lei lo ha riconosciuto — la presenza degli enti locali e dei comuni ed anche delle provincie (perchè ormai questi problemi non possono più disgiungersi dalle funzioni di questi enti ed anche perchè deve esserci almeno un ente di natura democratica che rifletta immediatamente le esigenze delle popolazioni e a cui le popolazioni possano direttamente rivolgersi), c'è anche un altro complesso di problemi sul quale io vorrei attirare rapidissimamente la sua attenzione. Vede, onorevole Ministro, lei sa qual è la situazione di Genova; io mi baso sull'esperienza diretta di Genova anche se il problema, naturalmente, riguarda anche Venezia, Livorno, la Sicilia, eccetera. Ora,

nel corso degli ultimi dieci anni noi ci siamo resi conti, vivendo giorno per giorno la drammatica situazione di un enorme complesso di raffinerie, di depositi e di oleodotti che si trovano nel cuore della città (perchè a Genova noi abbiamo quattro enormi oleodotti, un enorme sbarco di petrolio, un notevole numero di raffinerie, fortissimi depositi nel cuore della città), ebbene noi ci siamo resi conto, onorevole Ministro, che oggi la situazione di insicurezza e di pericolo non deriva soltanto dagli impianti e quindi non richiede soltanto un controllo di questi. Vorrei dire anzi che, in una certa misura, gli impianti attuali moderni, altamente automatizzati, presentano determinate caratteristiche, non di sicurezza totale, ma di notevole sicurezza. Quelli che oggi hanno una importanza essenziale nell'ambito della sicurezza non sono gli strumenti, i meccanismi tecnici degli impianti, ma i problemi inerenti ai rapporti di lavoro all'interno di questi stabilimenti.

Le faccio alcuni esempi pratici su questa questione dei sindacati. L'anno scorso e quest'anno, abbiamo avuto — e lei lo sa — due forti esplosioni, in una fabbrica di esplosivi, la Martignone, e si sono avuti due morti durante la prima esplosione e, quest'anno, la morte di una ragazza di venti anni. Ebbene, è risultato che le ragazze che lavoravano ad un proiettile svolgevano il loro lavoro per più di dieci ore al giorno e arrivavano a fare orari straordinari fino ad undici ore ogni giorno. Lei vede, onorevole Ministro, che il problema degli orari in produzioni di questa pericolosità non può essere lasciato all'arbitrio del datore di lavoro, alla legge unica ed esclusiva del profitto e della produttività, nè soltanto al rapporto e alla battaglia delle forze sindacali all'interno della fabbrica; occorre che ci sia un controllo. Le porto altri due esempi relativi agli organici. Tutte le aziende petrolifere stanno diminuendo forte-

mente gli organici. Onorevole Ministro, questa diminuzione su quale base viene operata? Il datore di lavoro, la Shell, la Purfina, la Sanquirico, queste enormi aziende, questi enormi complessi capitalistici e produttivi danno queste direttive sulla base logica del profitto e delle possibilità tecniche. Ci vuole un potere che controlli fino a che punto la diminuzione degli organici non intacchi le possibilità a tutela della incolumità. C'è un problema di resistenza degli uomini, di *stress*, di stanchezza; sono problemi umani, sociali, sindacali che non possono essere staccati da quello della sicurezza.

Un'ultima osservazione. Non so se lei è informato che è in corso da mesi, in Italia, una grossa battaglia sindacale nei confronti del gruppo petrolifero francese Total, perchè questo gruppo ha iniziato il passaggio a ditte appaltatrici di tutta una serie di mansioni estremamente delicate: la pulizia, la manutenzione, la vigilanza, il trasporto, anzichè essere fatti, come vuole la legge del 1934, da personale interno dell'azienda, di cui questa assume la responsabilità, adeguatamente preparato, vengono dati in appalto a piccole società che adempiono attraverso personale il cui grado di preparazione per ciò che attiene alla sicurezza è completamente diverso e insufficiente.

Ecco perchè, onorevole Ministro, io vorrei insistere sulla presenza almeno nell'organismo nazionale — vede che non ho parlato di organismi provinciali — dei sindacati. Se ella ritiene che se ci sono i sindacati ci debbano essere anche la confindustria o altre associazioni, io sarei favorevole a che ci siano. Occorre che il mondo della produzione, i protagonisti della produzione siano presenti nella sede in cui si decidono non solo i colaudi, ma tutte le deroghe perchè la cosa su cui io voglio attrarre la sua attenzione è che la legge del 1934 ha cento articoli estremamente dettagliati, minuziosi e precisi con una quantità di norme di sicurezza. Poi ha un articolo, il n. 101, nel quale si dice che in particolari condizioni si può derogare da tutte le norme precedenti e chi è abilitato alla deroga è il Ministro dell'interno, con il parere di questa Commissione. Lei m'insegna,

onorevole Ministro, che con quella deroga si può svuotare di tutte le garanzie...

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Da un anno non ne diamo più...

MINELLA MOLINARI ANGIOLA. Ma non ne date per vostra decisione. La legge vi autorizza a darle e nessuno mi garantisce che domani, se una delle « sette sorelle » con tutta la potenza internazionale che hanno...

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Proprio per questo ci siamo messi il cordone della castità!

MINELLA MOLINARI ANGIOLA. Lei sa, onorevole Taviani, che a Genova abbiamo depositi di petrolio a sei metri dalle case di abitazione. Questo vuol dire che sono state concesse parecchie deroghe. Allora insisto perchè di questa Commissione nazionale che deve dare il parere per le deroghe, e che ha quindi una responsabilità gravissima, facciano parte oltre agli enti locali, anche i rappresentanti dei sindacati.

PRESIDENTE. Il senatore Ferroni ha facoltà di illustrare il suo emendamento.

FERRONI. Potrei anche rinunciare a svolgere l'emendamento all'articolo 71 e quello all'articolo 72, limitandomi a ringraziare l'onorevole Ministro per averli accolti.

Debbo però precisare che, a mio parere, questi emendamenti riempiono una lacuna nel campo della valutazione della situazione in materia di esplosivi ed infiammabili, con l'inserimento del rappresentante elettivo della città il quale può valutare tutte le condizioni esistenti nel complesso della città stessa in ordine ai problemi della sicurezza. Per quello che riguarda la esclusiva dizione dell'articolo 49 in materia di esplosivi, e non di infiammabili, io mi sono attenuto all'articolo per analogia perchè è evidente che, nella situazione attuale, il problema degli esplosivi e degli infiammabili diventa un tutto unico. Del resto, gli articoli seguenti dal 49, di-

rei fino all'articolo 59 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, implicitamente ed esplicitamente indicano il problema degli infiammabili insieme a quello degli esplosivi e postulano, direi proprio nello sviluppo tecnico e nella condizione nuova che si è creata in campo urbanistico (dove molti stabilimenti sono inseriti nel tessuto urbano della città) la presenza nel Comitato provinciale del tutore naturale degli interessi della città, che è il sindaco.

In campo nazionale io ho pensato che i due soli organi altamente qualificati e rappresentativi di tutti gli interessi delle comunità locali non possono essere che l'Associazione nazionale comuni d'Italia e l'Unione province italiane, sulle quali possono convogliare tutti i pareri, le opinioni e gli interessi dei vari comuni in modo che esse possano essere portavoce in questo organismo nazionale che deve dare orientamenti e direttive.

Ecco perchè non avevo allargato la partecipazione alla Commissione prevista dall'articolo 72 ad altre rappresentanze pur degne di esserci. Sappiamo infatti che, se una tale Commissione diventa una sorta di Parlamento, cioè diventa troppo ampia, si vanifica spesso la voce anche delle parti più direttamente interessate. La presenza delle due Associazioni che sono l'espressione più alta della rappresentanza democratica del Paese è per me garanzia che questi interessi saranno tutelati.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti proposti all'articolo 71.

A J R O L D I , relatore. Dirò che effettivamente la prima parte dell'emendamento della senatrice Minella Molinari Angiola e di altri senatori al testo dell'articolo 71 è sotto un certo profilo più completa dell'antico testo dell'articolo 49 delle leggi di pubblica sicurezza del 1931. Effettivamente, da allora ad oggi l'industria, soprattutto per quanto riguarda il settore petrolifero e la produzione di materie che possono dar luogo ad infortuni e disastri, ha assunto una dimensione, una espansione ed una estensione tali per

cui non si può più limitare il potere della Commissione alla sola verifica delle condizioni in cui si debbono trovare i locali. Ecco perchè il relatore ritiene di esprimere l'avviso che sia preferibile al testo dell'articolo 49 la prima parte, cioè l'intestazione dell'emendamento all'articolo 71 presentata dalla senatrice Minella Molinari Angiola e da altri senatori. Dice questa prima parte: « Il prefetto, per tutte le competenze affidategli dalla legge per la prevenzione di infortuni e disastri in rapporto all'uso e alla fabbricazione di sostanze esplosive e infiammabili, sente il parere di una Commissione provinciale da lui nominata e formata da: ».

Quanto ai componenti di questa Commissione, il relatore condivide l'avviso espresso testè dal senatore Ferroni. Evidentemente, indicare il sindaco del capoluogo può creare delle difficoltà di duplice ordine. Innanzitutto non è detto che il sindaco del capoluogo abbia un interesse diretto a interloquire in quella determinata materia, mentre il sindaco del luogo interessato ha la rappresentanza democratica dell'organo locale titolare di un interesse diretto a partecipare e ad interloquire. In secondo luogo, se noi indicassimo il sindaco del capoluogo rischieremo di creare contrasti di attribuzione tra il sindaco del capoluogo e il presidente dell'amministrazione provinciale. Teniamo presente che questa è una Commissione provinciale e che l'emendamento Ferroni preferisce al presidente della provincia il sindaco del luogo interessato perchè effettivamente, come dicevo prima, è quello che ha la più diretta percezione della situazione, ed è titolare di uno specifico interesse.

Ecco perchè il relatore insiste, su questo punto, per l'approvazione dell'emendamento proposto dal senatore Ferroni e da altri senatori.

Per il resto la Commissione si rimette a quanto ha già detto l'onorevole Ministro per l'eventualità di dover inserire, come risulta dalla lettera *h*) dell'emendamento Minella Molinari, un rappresentante dell'Autorità marittima portuale, dal momento che, per la massima parte dei casi, questi impianti sono fatti in località marittime.

Mi riservo di esprimere più tardi il parere sull'articolo 72.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'interno ad esprimere il suo avviso.

T A V I A N I , *Ministro dell'interno*. Il Governo accetta la prima parte dell'emendamento presentato dalla senatrice Minella Molinari e da altri senatori. Mi pare molto assennato sostituire la prima parte dell'articolo — formulato in un periodo nel quale non c'era ancora l'attuale consistenza della produzione — con questo emendamento che mi pare più specifico. Il Governo è contrario alla lettera *b*) in cui si parla del Presidente della provincia, perchè è favorevole alla lettera *c*), cioè alla presenza del sindaco. Però, come giustamente dice il senatore Ajroldi, preferiamo la formula proposta nell'emendamento Ferroni e cioè: « dal sindaco del Comune interessato per territorio ».

G I A N Q U I N T O . Lo avevamo proposto anche noi.

T A V I A N I , *Ministro dell'interno*. No, il vostro emendamento parlava del sindaco del capoluogo.

G I A N Q U I N T O . Noi avevamo proposto il sindaco del capoluogo o del comune più direttamente interessato.

T A V I A N I , *Ministro dell'interno*. Comunque io preferisco che si dica: « dal sindaco del Comune interessato per territorio ». Accetto poi la lettera *h*) dell'emendamento Minella Molinari che parla di un rappresentante dell'autorità marittima portuale.

Vorrei proprio chiarire la ragione per cui non accetto il punto *b*). C'è in provincia una continua confusione tra la posizione del presidente della provincia e la posizione del sindaco e si tende a dare alla posizione del presidente della provincia quasi una posizione paritaria a quella del sindaco. Ora l'autorità locale, espressione dell'autonomia locale, è il sindaco. Quando il Capo dello Stato arriva in un paese è il sindaco che lo rice-

ve. Ci possono poi essere altre autorità, tra cui il presidente della provincia. Quindi se noi mettiamo sindaco e presidente della provincia noi peroriamo una confusione. Diversa sarà la situazione dell'articolo 72 dove, trattandosi di cosa nazionale, possono starci gli uni e gli altri.

Questa è la ragione per cui accetto il punto *c*) nella dizione « dal sindaco del comune interessato per territorio » e non il punto *b*). Ripeto infine che accetto anche il punto *h*).

P R E S I D E N T E . Metto ai voti la seguente prima parte dell'emendamento presentato dalla senatrice Angela Minella Molinari e da altri senatori tendente a sostituire il primo periodo del primo comma dell'articolo 71:

« Il Prefetto, per tutte le competenze affidategli dalla legge per la prevenzione di infortuni e disastri in rapporto all'uso e alla fabbricazione di sostanze esplosive e infiammabili, sente il parere di una Commissione provinciale da lui nominata e formata da:

a) il questore o chi ne fa le veci, che esercita anche le funzioni di presidente; ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti la lettera *b*) dello stesso emendamento: « *b*) il presidente della Provincia o un suo delegato; ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvata.

Per quanto riguarda la lettera *c*) il Ministro ha dichiarato di preferire la formula dell'emendamento presentato dal senatore Ferroni e da altri senatori: « il Sindaco del Comune interessato per territorio ».

G I A N Q U I N T O . La formula del senatore Ferroni potrebbe dar luogo a dubbi di interpretazione qualora il territorio interessato comprendesse più comuni. Ritengo perciò quindi opportuno che sia mantenuta la nostra formula, salva poi la facoltà del prefetto di scegliere.

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Si può dire: « Il sindaco dei Comuni interessati per territorio o un suo delegato ».

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento nel testo proposto dal Ministro. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti la lettera *d*) dell'emendamento della senatrice Minella Molinari Anziola e di altri senatori: « il comandante provinciale dei vigili del fuoco; ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

Metto ai voti la lettera *e*): « un funzionario dell'Ispettorato del lavoro; ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

Metto ai voti la lettera *f*): « un ufficiale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica; ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

Metto ai voti la lettera *g*): « un ingegnere del Genio civile o delle miniere competente in materia » con l'aggiunta delle parole « di esplosivi; », contenuto nel testo della commissione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

Metto ai voti la lettera *h*): « un rappresentante dell'Autorità marittima portuale. ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvata.

Metto ai voti il secondo periodo del primo comma dell'articolo 71. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti il secondo e il terzo comma dell'articolo 71. Chi li approva è pregato di alzarsi.

Sono approvati.

Metto ai voti, nel suo complesso l'articolo 71, nel testo emendato, di cui do lettura:

Il Prefetto, per tutte le competenze affidategli dalla legge per la prevenzione di in-

fortuni e disastri in rapporto all'uso e alla fabbricazione di sostanze esplosive e infiammabili, sente il parere di una Commissione provinciale da lui nominata e formata da:

a) il questore o chi ne fa le veci, che esercita anche le funzioni di presidente;

b) il sindaco dei Comuni interessati per territorio o un suo delegato;

c) il comandante provinciale dei vigili del fuoco;

d) un funzionario dell'Ispettorato del lavoro;

e) un ufficiale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

f) un ingegnere del Genio civile o delle miniere, competente in materia di esplosivi;

g) un rappresentante dell'Autorità marittima portuale.

Un funzionario di pubblica sicurezza o un segretario di polizia adempie alle funzioni di segretario.

Nei casi in cui le determinazioni riflettono depositi di esplosivi, da istituirsi per miniere o cave, l'ingegnere che fa parte della commissione stessa deve essere quello delle miniere.

Per il rimborso delle indennità spettanti ai membri della Commissione, si applicano le disposizioni del precedente articolo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Si dia lettura dell'articolo 72.

GENCO, *Segretario*:

Art. 72.

La commissione consultiva per le sostanze esplosive e infiammabili è nominata con decreto del Ministro dell'interno ed è composta da:

a) il presidente;

b) il direttore della divisione polizia amministrativa della direzione generale della pubblica sicurezza;

c) due esperti designati dal Ministro dell'interno;

d) due rappresentanti della direzione generale dei servizi antincendi e della protezione civile del Ministero dell'interno, uno dei quali in servizio presso l'ispettorato tecnico;

e) due rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio da designarsi tra il personale tecnico della direzione generale delle miniere e della direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base;

f) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale da designarsi tra il personale tecnico della direzione generale dei rapporti di lavoro;

g) un rappresentante del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile appartenente all'istituto sperimentale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

h) un rappresentante del Ministero della marina mercantile appartenente alla direzione generale del demanio marittimo e dei porti;

i) un rappresentante del Ministero della difesa-marina esperto in esplosivi;

l) un rappresentante del Ministero della difesa-aeronautica esperto in esplosivi;

m) un rappresentante del Ministero della difesa-esercito da designarsi tra gli ufficiali generali o superiori del servizio chimico militare;

n) un rappresentante del Ministero della difesa-esercito appartenente alla direzione generale di artiglieria o del genio da designarsi tra gli ufficiali generali o superiori;

o) un direttore di stabilimento militare di esplosivi.

È in facoltà del Ministro dell'interno di ripartire la commissione in sottocommissioni costituite di un numero di componenti non inferiore a cinque e di delegare ad esse, con poteri uguali a quelli della Commissione, parte delle attribuzioni a questa spettanti.

Un funzionario di pubblica sicurezza addetto alla direzione generale della pubblica sicurezza adempie alle funzioni di segretario.

Ai componenti della commissione consultiva è assegnato un compenso mensile forfettario fissato con decreto del Ministro del-

l'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti aggiuntivi. Se ne dia lettura.

G ENCO, Segretario:

Al primo comma, dopo la lettera c), inserire la seguente:

« *c-bis*) due rappresentanti, rispettivamente, delle organizzazioni nazionali dei Comuni e delle Province d'Italia (ANCI e UPI) ».

FERRONI, BONAFINI, GIRAUDO, CELASCO, NENNI *Giuliana*, GARLATO.

Al primo comma, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

« *c-bis*) tre delegati dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani rappresentanti i comuni interessati;

c-ter) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori ».

MINELLA MOLINARI *Angiola*, AIMONI, FABIANI, GIANQUINTO, ADAMOLI, FARNETI *Ariella*

PRESIDENTE. Il Ministro ha già dichiarato di essere favorevole alla lettera *c-bis*) proposta dal senatore Ferroni e da altri senatori.

MINELLA MOLINARI ANGIOLA. Per la lettera *c-bis*) aderiamo alla formulazione dell'emendamento del senatore Ferroni.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dai senatori Ferroni, Bonafini ed altri al primo comma, emendamento cui aderiscono anche i senatori Angiola Minella Molinari, Aimoni, Fabiani ed altri. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Senatrice Minella Molinari, insiste sulla lettera *c-ter*) di cui al suo emendamento?

MINELLA MOLINARI ANGIOLA. Proprio sulla base dell'esperienza che stiamo facendo, debbo insistere.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro ad esprimere l'avviso del Governo.

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Ritengo che le osservazioni fatte siano giustificate. Ho sentito però qualche sindacalista obiettare di non sapere neanche quale sarà l'opinione dei sindacati in proposito, se positiva o meno, trattandosi di una Commissione di carattere tecnico.

Comunque, dato che si tratta di problemi che interessano in modo particolare i lavoratori, ma al tempo stesso anche i produttori, proporrei di usare la seguente dizione: « Tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e tre rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro dei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura ».

In tal modo si semplificherebbe, pur con il rischio di corporativizzare il sistema.

La senatrice Minella Molinari ha infatti prospettato giustamente l'opportunità che i produttori possano far sentire la propria voce nella Commissione; è quindi preferibile, in questo caso, che ciò avvenga direttamente attraverso i sindacati piuttosto che per interposte persone.

PRESIDENTE. Alla lettera *c-ter*) proposta nell'emendamento della senatrice Minella Molinari Angiola occorre allora aggiungere le parole: « e tre rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro dei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura ».

Chi approva l'emendamento così modificato è pregato di alzarsi.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 72 nel testo emendato, di cui do lettura:

Art. 72.

La Commissione consultiva per le sostanze esplosive e infiammabili è nominata

con decreto del Ministro dell'interno ed è composta da:

a) il presidente;

b) il direttore della divisione polizia amministrativa della direzione generale della pubblica sicurezza;

c) due esperti designati dal Ministro dell'interno;

d) due rappresentanti, rispettivamente, delle organizzazioni nazionali dei Comuni e delle Province d'Italia (ANCI e UPI);

e) tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e tre rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro dei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura;

f) due rappresentanti della direzione generale dei servizi antincendi e della protezione civile del Ministero dell'interno, uno dei quali in servizio presso l'ispettorato tecnico;

g) due rappresentanti del Ministero dell'industria e del commercio da designarsi tra il personale tecnico della direzione generale delle miniere e della direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base;

h) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale da designarsi tra il personale tecnico della direzione generale dei rapporti di lavoro;

i) un rappresentante del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile appartenente all'istituto sperimentale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

l) un rappresentante del Ministero della marina mercantile appartenente alla direzione generale del demanio marittimo e dei porti;

m) un rappresentante del Ministero della difesa-marina esperto in esplosivi;

n) un rappresentante del Ministero della difesa-aeronautica esperto in esplosivi;

o) un rappresentante del Ministero della difesa-esercito da designarsi tra gli ufficiali generali o superiori del servizio chimico militare;

p) un rappresentante del Ministero della difesa-esercito appartenente alla direzione generale di artiglieria o del genio da desi-

gnarsi tra gli ufficiali generali o superiori;
q) un direttore di stabilimento militare di esplosivi.

È in facoltà del Ministro dell'interno di ripartire la commissione in sottocommissioni costituite di un numero di componenti non inferiore a cinque e di delegare ad esse, con poteri uguali a quelli della commissione, parte delle attribuzioni a questa spettanti.

Un funzionario di pubblica sicurezza ad detto alla direzione generale della pubblica sicurezza adempie alle funzioni di segretario.

Ai componenti della commissione consultiva è assegnato un compenso mensile forfettario fissato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo agli articoli successivi. Se ne dia lettura.

G E N C O, *Segretario:*

Art. 73.

La competenza del prefetto al rilascio dell'autorizzazione per l'impianto e l'esercizio di ascensori, per trasporto di persone o di materiale accompagnato da persone è trasferita al genio civile.

(*È approvato.*)

Art. 74.

I requisiti e le condizioni stabilite dall'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza modificato con l'articolo 53 della presente legge, sono prescritti anche per l'attribuzione della qualifica di agente di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 43 del testo unico sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 31 agosto 1907, n. 690.

L'accertamento del requisito di cui al numero 4 dell'articolo 138 non è prescritto nei confronti delle guardie particolari la cui no-

mina sia stata approvata dal prefetto prima dell'entrata in vigore della presente legge.

(*È approvato.*)

Art. 75.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a riunire in testo unico, entro il termine di un anno, le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni e integrazioni e quelle della presente legge, apportandovi le modifiche necessarie per il coordinamento.

(*È approvato.*)

P R E S I D E N T E. Da parte dei senatori Bonafini, Molinari, Poët, Schiavone e Angelilli è stato proposto un articolo aggiuntivo. Se ne dia lettura.

N E N N I G I U L I A N A, *Segretario:*

« Le norme della presente legge, riguardanti gli articoli 91, 95 e 98 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, avranno effetto a decorrere dal 1° luglio 1968 ».

P R E S I D E N T E. Il senatore Bonafini ha facoltà di illustrare questo emendamento.

B O N A F I N I. Molto brevemente, signor Presidente, poichè l'argomento è già stato trattato in sede di discussione generale ed ha incontrato il consenso dell'onorevole Ministro. Si tratta di norme transitorie riguardanti talune disposizioni che riflettono gli articoli 91, 95 e 98 del testo unico. Infatti la liberalizzazione delle licenze porterà inevitabilmente a dei complessi aggiornamenti di tutta la categoria degli esercizi pubblici, per cui — per fare un esempio — i problemi fiscali riguardanti le concessioni governative e comunali, in base ad una situazione che sino ad oggi era imperniata sulla liquidazione delle licenze, dovrebbe essere evidentemente rivista.

D'altra parte, la stessa categoria degli esercizi pubblici, composta di lavoratori auto-

nomi, chiede un periodo di tempo tale da permettere loro di adeguarsi a quelle che saranno le disposizioni della liberalizzazione delle licenze.

Pertanto io pregherei il relatore e l'onorevole Ministro di dare il loro consenso a questo emendamento.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ed il Governo ad esprimere il loro avviso sull'emendamento in esame.

A J R O L D I , *relatore.* La Commissione è favorevole.

T A V I A N I . *Ministro dell'interno.* Accetto l'emendamento.

A N G E L I L L I . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

A N G E L I L L I . A mio avviso sarebbe stato necessario che la norma transitoria avesse contemplato una scadenza più lontana, ma, subordinatamente, ho aderito all'emendamento che il collega Bonafini ha illustrato e che mi auguro ottenga oltre al consenso del Governo e del relatore l'approvazione dell'Assemblea. Ciò darà modo alle categorie interessate di regolare la posizione dei propri addetti soprattutto sul piano tributario e nello stesso tempo consentirà agli organi competenti di esaminare a fondo la questione per una nuova regolamentazione del settore commerciale, tuttora disciplinato da legge che risale al 1926 e che va riveduta ed adeguata alle attuali esigenze.

G I A N Q U I N T O . Domando di parlare per dichiarazione di voto.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G I A N Q U I N T O . Desidero fare un rilievo esclusivamente tecnico. Con l'articolo 1 abbiamo approvato la soppressione degli articoli 91 e 95 del testo unico, che pertanto non esistono più. Allora, come si concilia con l'avvenuta soppressione di quei due

articoli questo emendamento il quale dispone: « Le norme della presente legge, riguardanti gli articoli 91, 95 e 98 del testo unico 18 giugno 1931, n. 73, avranno effetto a decorrere dal 1° luglio 1968 »? È chiaro che la formazione dell'articolo deve essere modificata per precisarne il significato.

P R E S I D E N T E . Il testo dell'emendamento potrebbe essere meglio formulato in questo modo: « Le norme della presente legge riguardanti l'abrogazione degli articoli 91 e 95 e la modificazione dell'articolo 98 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, avranno effetto a decorrere dal 1° luglio 1968 ».

B O N A F I N I . Concordo.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti lo emendamento presentato dal senatore Bonafini e da altri senatori nel testo di cui ho dato lettura.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Riprendiamo ora in esame l'articolo 23-bis proposto dai senatori Aimoni, Gullo, Fabiani, Kuntze, Caruso, Rendina, Petrone, Maris, Gianquinto, Morvidi, Secchia, Gramegna e D'Angelosante, che era rimasto accantonato. Se ne dia nuovamente lettura.

G E N C O , *Segretario:*

Art. 23-bis.

« L'articolo 43 del testo unico predetto è sostituito dal seguente:

” Oltre a quanto è stabilito dall'articolo 11, non può essere rilasciato nulla osta per porto d'armi a chi abbia riportato condanne per delitto commesso con armi o per delitto non colposo contro la vita o la incolumità individuale fuori dei casi previsti dagli articoli 581 e 582 capoverso del Codice penale, nonchè contro la incolumità pubblica, sempre che non sia stato riabilitato ” ».

P R E S I D E N T E . I senatori Bernani, Bernardi, Borrelli, Giorgetti, Poët, Moli-

nari e Pennacchio hanno proposto anche essi un articolo 23-bis. Se ne dia lettura.

G E N C O , *Segretario:*

Art. 23-bis.

« Nell'articolo 43, primo comma, del testo unico predetto, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) a chi ha riportato condanna per detenzione, fabbricazione, raccolta, commercio o porto abusivo di armi",

ed è inserito, dopo la lettera anzidetta, il seguente comma:

" Ai riabilitati può essere concessa licenza di portare armi da caccia " ».

G I A N Q U I N T O . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

G I A N Q U I N T O . Signor Presidente, noi insistiamo nel nostro emendamento tendente a inserire l'articolo 23-bis soprattutto per una ragione di principio che si richiama all'articolo 27 della Costituzione per il quale le pene devono tendere alla rieducazione del condannato.

La riabilitazione accerta che la rieducazione è avvenuta ed ella mi insegna, signor Presidente, che la Corte d'appello la concede nei casi in cui il condannato, dopo avere espiato la pena e soddisfatto gli obblighi civili derivanti dal reato (ove sia in grado di farlo) dia prova costante di buona condotta. La riabilitazione elimina gli effetti penali della condanna. Sembra a noi, quindi, che il condannato che abbia ottenuto dall'autorità giudiziaria la riabilitazione si presenti in una condizione tale da essere assimilato a colui che non ha subito mai una condanna, che sia immune da precedenti penali.

Ecco perchè chiediamo che la licenza di porto d'armi possa essere data a coloro che, pur avendo riportato condanne penali, abbiano conseguito poi la riabilitazione. Questo emendamento deriva da una questione

di principio alla quale noi non rinunciamo. Si intende che, ove il Senato dovesse respingere questo emendamento principale, noi non avremmo nessuna difficoltà ad aderire all'emendamento proposto dai senatori Bermani ed altri.

P R E S I D E N T E . Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso sugli emendamenti in esame.

A J R O L D I , *relatore.* La Commissione innanzitutto non può accettare il testo dell'articolo 23-bis secondo l'emendamento presentato dal senatore Aimoni e da altri senatori perchè questo testo non è completo in quanto, fra l'altro, esclude tutti i delitti contro la personalità dello Stato e i delitti contro l'ordine pubblico. Ora, questo è un punto di vista al quale noi non possiamo assolutamente associarci. Invece con l'articolo 43 del testo unico, secondo la nuova formulazione, ferme restando le due prime lettere a) e b), è stato eliminato dalla lettera c) il caso di condanna per diserzione, perchè, se la condanna è grave, il caso rientra nelle lettere precedenti e se non è grave si tratterebbe di una fattispecie che non ha uno specifico riferimento con quella disposizione di pubblica sicurezza. Invece si è voluto specificare che il porto d'armi non debba essere concesso non solo a chi abusivamente detiene, ma a maggior ragione a chi fabbrica, raccoglie o fa commercio di armi; questa è la modifica importante. Per quanto riguarda i riabilitati, io ricordo che nella discussione si era osservato che l'articolo 43 era congegnato in modo che anche chi avesse dimostrato buona condotta e ottenuto la riabilitazione non poteva neanche ottenere una modesta licenza di caccia. Per questo è stato introdotto l'emendamento, considerandosi che le ipotesi previste dalla prima parte dell'articolo 43 sono tutte gravissime, per cui anche se sia intervenuta la riabilitazione, per una saggia misura di prevenzione non pare opportuno concedere il porto d'armi che non siano armi da caccia.

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Ministro dell'interno ad esprimere l'avviso del Governo.

TAVIANI, *Ministro dell'interno*. Il Governo è d'accordo con la Commissione.

PRESIDENTE. Senatore Gianquinto, insiste per la votazione del suo emendamento?

GIANQUINTO. Insisto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Aimoni e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

Non è approvato.

BERMANI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERMANI. Io ritengo che il mio emendamento sia giustamente accolto. Chi è riabilitato riacquista i diritti che precedentemente aveva e non deve perciò essere privato del permesso di cacciare. Non si deve avere alcun timore di dare al riabilitato le armi da caccia perchè appunto la riabilitazione (con la Corte di appello scrupolosa nell'osservare che il riabilitando abbia dato prove veramente effettive e concrete di buona condotta prima che venga emanata la sentenza relativa) ci dà la garanzia che le armi vengono date a chi non le userà mai per fini diversi da quelli della caccia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 23-bis presentato dal senatore Bermani e da altri senatori. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

È approvato.

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Pace. Ne ha facoltà.

PACE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Movimento sociale conferma il voto contrario al provvedimento; la motivazione è già stata rappresentata nel corso degli interventi del Presidente del Gruppo e

dei colleghi in sede di discussione delle singole norme.

Noi lamentiamo, innanzitutto, la frammentarietà della revisione di questo che deve essere uno dei testi fondamentali del nostro ordinato vivere sociale. Dei 224 articoli che apparentemente, nominativamente, ancora oggi costituiscono il testo unico 18 giugno 1931, n. 773, questo disegno di legge impegna 90 articoli e di essi ne modifica taluni, ne abroga altri. Ora, se si pone mente a quelle che sono state le innovazioni e le abrogazioni, susseguitesesi nel tempo, concernenti la regolamentazione delle misure del confino di polizia, dell'ammonizione, del metriccio, dei minori, se si tengono presenti queste norme che, nel corso del tempo, hanno innovato profondamente nel tessuto del testo unico, non si può non convenire nel rilievo che noi perseguiamo e sul quale insistiamo, che le innovazioni a singhiozzo, a singulto, sono quanto mai deleterie per una corretta politica legislativa.

Infatti, tale politica, esige, postula, vuole la revisione totale di tutto un settore legislativo e, specie per la peculiare natura della legge che noi siamo chiamati ad approvare, uniche e conformi devono essere la *ratio legis*, la tecnica legislativa e la disciplina dei vari istituti. Quando noi, in sede Commissione giustizia rilevammo la frammentarietà di questa revisione a singhiozzo anche in un testo di pubblica sicurezza, ci venne risposto dal relatore della 2ª Commissione che a questo si può ovviare con l'attuazione dell'articolo 75 ed ultimo del disegno di legge lì dove si prevede la delega al Governo di riunire, in un nuovo testo unico, tutte le norme relative alla materia e ciò entro il termine stabilito.

Ora, mi pare chiaro che questa obiezione non ha pregio in quanto il testo unico non fa che raccogliere delle disposizioni vigenti, ma non può innovare le disposizioni medesime. Qui, per la verità, il testo unico non sarà una raccolta armonica e coordinata di disposizioni legislative, ma sarà un coacervo di disposizioni per cui andranno a coabitare, sotto lo stesso tetto del testo unico, delle norme antinomiche le quali sono ispirate a diverse nozioni e a diversa *ratio*. Onde mi

pare davvero che il ricorso al testo unico non possa, in alcun modo, scongiurare quella che sarà la coabitazione di norme antitetiche ed antinomiche tra di loro, perchè verranno a sopravvivere delle norme che sono ispirate a contrastanti concezioni, a diversi orientamenti politici e legislativi, ed altre norme che, per converso, sono il frutto del nuovo clima sopravvenuto nella storia del Paese.

Questa è la prima ragione in virtù della quale noi non possiamo dare il nostro consenso. È una ragione di fondo, perchè si tratta del dissenso da questa politica legislativa a singhiozzo che non si concilia con quella che dovrebbe essere la retta e corretta politica legislativa di un Paese e cioè la riforma fondamentale e globale, negli istituti e nelle norme ispiratrici, di tutto un sistema chiamato a disciplinare in un particolare settore la vita nazionale.

Abbiamo anche rilevato, per quanto particolarmente attiene le disposizioni di taluni istituti, come vi sia la patente, inconfutabile, incontestabile incostituzionalità di talune norme. Fin dalla sede propria, nella Commissione della giustizia, noi rilevammo la incostituzionalità dell'articolo 64 che ateneva alla dichiarazione dello stato di pericolo pubblico con decreto-legge; quell'articolo infatti è in contrasto con tutto il sistema costituzionale al quale noi dobbiamo uniformare la nostra elaborazione legislativa. Abbiamo rilevato, e non abbiamo trovato argomenti validi a contestare le nostre perplessità, come talune norme siano anomale. Resta l'anomalia di quell'articolo 14 nel titolo II concernente l'ordine e l'incolumità pubblica e nel suo capo primo che disciplina le riunioni pubbliche, gli assembramenti in luogo pubblico. Si tratta di una norma riprodotta dall'articolo 18 del vigente testo unico. Si consacra una chiara anomalia giuridica là dove al promotore della manifestazione o della pubblica riunione si fa un determinato obbligo e poi, al sesto comma, in riferimento a questo imperativo destinato al promotore, si configura a carico dei dirigenti e degli organizzatori una responsabilità penale; in altre parole gli organizzatori e i dirigenti verrebbero ad

essere puniti per l'inadempimento di un obbligo che la legge pone a carico del promotore, ossia di altri. Con tutto questo, onorevoli colleghi, il senso del diritto si smarrisce poichè per certo si va contro l'articolo 27 della Costituzione che sancisce una responsabilità penale personale. È un rovesciamento di ogni principio là dove si fa carico all'organizzatore e al dirigente di una responsabilità per fatto omissivo da parte di una terza persona, cioè del promotore.

Con il voto, gli onorevoli colleghi della maggioranza ci hanno vinti ma non ci hanno convinti e restano ferme le nostre convinzioni in ordine a questi particolari istituti. Ci hanno vinti ma non ci hanno convinti: il che significa che questa legge esce dal Parlamento, perlomeno esce da questa Assemblea, siccome una legge della maggioranza parlamentare, ma non del Parlamento. E sapete, onorevoli colleghi, come vada pronunciandosi nel Paese un certo indirizzo. È recente una conferenza di un autorevole magistrato, membro del Consiglio superiore della Magistratura, il quale, rinverdendo vecchie teorie della flessibilità della norma, prospetta la validità dell'indagine da parte del magistrato sul testo legislativo, allorché esso sia la manifestazione, l'espressione e l'affermazione di una parte del Parlamento, nella sua numerica maggioranza, e non l'espressione di tutto il Parlamento nella unanimità dei suoi orientamenti e dei suoi sentimenti.

Esce questa legge dal Parlamento, per lo meno da quest'Aula assembleare, siccome un testo legislativo della maggioranza, e così resta perchè, ripeto, i voti della maggioranza ci hanno vinti certamente, ma non ci hanno convinti.

Un testo di pubblica sicurezza che cosa deve assicurare? Che cosa deve affermare? Quali principi deve garantire? A mio sommo avviso, deve assicurare la guarentigia dell'esercizio dei diritti di libertà del cittadino quali segnati dalla Carta costituzionale e nel contempo deve assicurare l'autorità dello Stato che, intendiamoci, non è l'equivalente o il sinonimo di Stato autoritario, perchè lo Stato autoritario è nella patolo-

gia della statolatria necessitato solo in momenti eccezionali della storia di un Paese. L'autorità dello Stato io penso non è disgiunta dalla democrazia, anzi ne è valido presidio, poichè nessuna democrazia può validamente difendersi se non nell'autorità dello Stato.

E deve un testo di pubblica sicurezza garantire il buon costume e l'ordine pubblico.

Io ho seguito le celebrazioni, che sono state fatte in queste settimane, di Pasquale Stanislao Mancini. Pasquale Stanislao Mancini torna, proprio, nella discussione della legge di pubblica sicurezza, con i suoi saggi giuridici. Pasquale Stanislao Mancini, allorché si dava vita al testo di pubblica sicurezza veterano, sanciva e scriveva che la mancanza di adeguata tutela del buon costume e dell'ordine pubblico porta ad elidere le due forze concentriche, escluse le quali l'armonia sociale diventa una vana ed evanescente chimera.

Non credo che la celebrazione fausta di Pasquale Stanislao Mancini sia molto congeniale al testo di questo disegno di legge.

E tutto questo in una sistematica più di prevenzione che di represione.

Ora tutti questi concetti, onorevoli colleghi, onorevole Ministro, sono affievoliti nella presente legge, in un momento nel quale al contrario tutto esige, tutto vuole, tutto postula, al di là delle demagogiche pretese, il rafforzamento dell'autorità dello Stato e dei suoi organi. In un momento nel quale delle regioni d'Italia sono tinte di sanguigno dalle esplosioni e dalle manifestazioni di criminalità che, comunque si possano ammantare di attributi, restano sempre espressione di delinquenza associata contro la società e contro il prossimo, certissimamente l'affievolimento dei poteri della polizia, dell'autorità dello Stato è un delitto di lesa Patria.

E in questi sensi mi pare di aver fedelmente riassunto i termini del nostro dissenso, del nostro dissenso che permane e si traduce nel voto contrario al disegno di legge. (*Applausi dall'estrema destra*).

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Terracini. Ne ha facoltà.

T E R R A C I N I . Signor Presidente, la mia dichiarazione di voto non intende essere né una ripetizione delle molte, giuste, fondate e dimostrate argomentazioni già svolte da questi banchi dai miei colleghi di Gruppo, e neanche il loro riassunto, poichè questo lo abbiamo limpido e preciso nei resoconti sommari di questa Assemblea. Ma ritengo necessario, doveroso, irrinunciabile precisare ancora alcuni punti prima di dichiarare, quanto sarebbe d'altronde inutile, e cioè il voto contrario del Gruppo comunista.

Si tratta di precisazioni che rispondono a domande, a quesiti che ci sono stati posti nel corso della discussione dai pochissimi senatori di maggioranza che vi hanno preso parte, nonchè dall'onorevole Ministro dell'interno. Il primo dei quesiti, formulato nella speranza di metterci in grave difficoltà e a disagio è il seguente: « Ma, in definitiva, quale fra le due leggi voi preferite? Quella fascista o quella dell'onorevole Taviani? E, svolgendo il concetto: « Volete conservare la legge fascista o desiderate che, comunque, essa venga superata »? Ebbene, è un falso quesito. Ma la mia risposta non sarà falsa, sibbene schietta e precisa.

Noi non vogliamo nè la legge di polizia fascista nè una legge di polizia che, sotto specie di essere antifascista, non è democratica. Noi vogliamo una legge che non ci è stata proposta, ma che verrà inevitabilmente, anche se non so dirvi quando, se fra poco o fra molto tempo. Noi vogliamo una legge di polizia (il termine non ci dispiace, non ci urta affatto, benchè alcuni oratori della maggioranza abbiano voluto farlo supporre) che osservi e dispieghi le norme della nostra Costituzione; questa è la legge che attende il popolo italiano da vent'anni, dalla promulgazione della Costituzione.

Ebbene, se abbiamo aspettato vent'anni, voglio dirvi schiettamente che siamo disposti non dico ad aspettarne altri venti, ma quel tempo che fosse necessario perchè politicamente si crei nel Paese una situazione che consenta, anzi imponga la formulazione, la redazione, l'applicazione di una legge di polizia democratica, corrispondente alle norme costituzionali.

Ma intanto, qualcuno dirà, si deve applicare la legge fascista? Onorevoli colleghi, è già stato detto, ma credo sia opportuno ridirlo: nonostante tutto, esiste un certo pudore politico, una certa ritrosia morale che negli ultimi venti anni, salvo quando si fossero confronti decisivi (e allora i governanti ci si buttavano con gli occhi chiusi) si sono fatti valere, affievolendo per così dire le norme della legge fascista. Ebbene noi pensiamo che, fino a quando non si potrà avere una legge democratica di polizia, la pressione delle masse popolari porterà ad un accentuamento progressivo di questo fenomeno.

Se invece si dovesse avere una legge di polizia che si presentasse come nuova o rinnovata, essa verrebbe applicata con la massima risoluzione, drasticamente. D'altra parte è assai più difficile ottenere il mutamento di una legge sedicentemente nuova, per quanto riempita di stantio, che non il mutamento di una legge vecchia che, almeno a voce, tutti dichiarano che è da seppellire definitivamente. Se questa legge Taviani ottenesse il suffragio dei due rami del Parlamento, per inerzia, o per spirito di adattamento, diverrebbe arduo sostituirla. Per liberarsi da questa legge di nuovo conio occorrerebbe attendere una congiuntura di rottura, ma noi desideriamo che non vi si debba giungere, tanto più che, maturando i fattori insiti nella Costituzione, senza rotture si può dare all'Italia una buona e definitiva legge democratica.

A questo punto, farò una dichiarazione che forse vi sorprenderà. Io riconosco che anche noi comunisti abbiamo la nostra responsabilità se ancora oggi la vecchia legge fascista di polizia è in vigore. Responsabilità politica, voglio dire.

Se infatti noi avessimo avvertito tutti in maniera più precisa, più chiara, più premente, la necessità di rompere — quella, sì, che era una situazione di rottura! — radicalmente col passato, e di trasferire immediatamente tutta la vita del Paese, in tutti i suoi aspetti, sul terreno di quella democrazia che venti anni or sono ci attendevamo si sarebbe sviluppata con rapido rigoglio, gli stessi Governi dei comitati di libe-

razione nazionale avrebbero proceduto al seppellimento della legge fascista di polizia e, magari, senza piena perfezione delle formulazioni giuridiche, avrebbero dato alla Repubblica una legge di polizia democratica.

Quali motivi hanno impedito ciò tra il 1944 e il 1947? Molti e contrastanti. Dall'una parte, forse la speranza o la certezza che la situazione si sarebbe rapidamente spinta innanzi e non fosse opportuno fissare già in formule precise le norme regolatrici dei rapporti tra l'Amministrazione e i cittadini; dall'altra parte l'attesa che quella situazione, come tutte le situazioni di alta marea nella storia dei popoli, avrebbe dato luogo ad un riflusso, col ritorno a condizioni che avrebbero permesso la conservazione della vecchia legge al servizio della restaurazione meditata o quanto meno che avrebbero portato alla formulazione di una nuova legge proprio come questa nella quale il fascismo circola per ogni articolo, quasi per ogni comma, nonostante la contraria coloritura superficiale.

Passo ad un secondo punto. L'onorevole Ministro, sin dai suoi primi interventi, si era richiamato all'esigenza di restare nella continuità della tradizione anche sul piano legislativo e in questa materia, sottintendendo che si tratta di una valida, onesta, degna e nobile tradizione. Per la verità, se questa tradizione attinge al passato (come tutte le tradizioni, che non possono evidentemente attingere all'avvenire) essa è, per storica documentazione, liberale e fascista. Ma alla Repubblica noi siamo giunti non con un passaggio tranquillo, sereno, concordato, pacifico, dalla monarchia liberale e fascista. Allo Stato democratico siamo pervenuti grazie ad una grande lotta di popolo, ad una lotta rivoluzionaria, qual è stata la guerra di liberazione, quella resistenza, alla quale anche l'onorevole Ministro ha preso parte e non certo credendo di intervenire ad una tranquilla assemblea, nella quale per alzata o seduta, o, magari, per votazione segreta, si dovesse deliberare il rovesciamento del fascismo, la liquidazione della monarchia e la creazione di istituzioni repubblicane e democratiche.

Chi parla di continuità, diciamolo espressamente, vuole dunque restare nella scia di una tradizione che nulla ha a che fare con l'Italia di oggi.

D'altra parte i nostri colleghi liberali ci danno quotidianamente testimonianza, con la loro attività in quest'Aula, della differenza che passa tra liberalismo e democrazia; ed essi ad ogni ora rammaricano che si voglia andare verso la democrazia, mentre cosa saggia per il nostro Paese sarebbe di ritornare o di restare il più che è possibile al liberalismo. Ebbene, questo provvedimento dà ai nostri colleghi liberali ampia soddisfazione. Non c'è rottura con il passato; restiamo in pieno nella tradizione, una tradizione che nulla ha a che fare con quanto l'onorevole Ministro, con una parola sottilmente scelta, ha voluto farci credere. L'onorevole Taviani infatti ha richiamato addirittura la rivoluzione francese! No, non della rivoluzione francese qui si tratta, ma della controrivoluzione napoleonica, della restaurazione. E lo Stato italiano monarchico e liberale — assai poco liberale — aveva fatti propri completamente i frutti della restaurazione francese ripudiando la rivoluzione. Il suo orpello di parole, onorevole Ministro, non può dare alcun avallo, dunque, alla sua legge di polizia.

D'altra parte è vero che la continuità dello Stato e quindi delle sue strutture amministrative, ha caratterizzato questi venti anni di Governo della Democrazia cristiana e dei suoi variabili alleati. La tesi di tale continuità e cioè della conservazione al massimo del contenuto dei regimi precedenti è stata addirittura teorizzata tra il 1945 e il 1947. Più tardi, grazie ad un nostro esimio collega, il senatore Medici, noi abbiamo poi appreso — ed è importante che il senatore Medici lo abbia messo nero su bianco quando era Ministro per la riforma burocratica a prefazione di un volume dedicato all'opera di riorganizzazione dello Stato — abbiamo appreso che lo Stato italiano, è stato ricostruito dopo la liberazione ad immagine e somiglianza di quello crollato nel 1943, il che rende oggi estremamente ardua ogni riforma, o meglio rende necessario, per attuare una riforma, di met-

tere le mani molto più a fondo in tutta la struttura dello Stato.

L'onorevole Medici, che stimiano come studioso di questi problemi, lo ha detto e scritto; e noi ne siamo convinti.

Ma, si dirà — lo dirà qualche collega socialista — con l'avvento del centro-sinistra tutto ciò è mutato, o ha incominciato ad essere mutato o si è pensato che dovesse incominciare ad essere mutato.

Onorevoli colleghi, il centro-sinistra si è presentato infatti con questa bandiera, con questa insegna, con questa promessa, anzi con questo impegno solenne. E tutti i Governi di centro-sinistra, con successivo affievolimento di tono, hanno parlato della necessità delle riforme o almeno di alcune modifiche nel funzionamento di certi organismi dello Stato e della loro struttura tecnica.

Ma, in questo progetto di legge, sono stati proprio i Ministri socialisti, a quanto ha scritto il giornale del loro partito che hanno introdotto alcuni degli articoli più nefasti. Col che resta dimostrato il potere innovatore del centro-sinistra.

E vengo al terzo punto. Sì, ci sono in questo disegno di legge, dei mutamenti in confronto alla legge fascista, ma vi sono stati introdotti per dettato e volontà della Corte costituzionale. Quale sarebbe il testo se la Corte, da 12 anni a questa parte, non avesse dichiarato, ad opera dei suoi magistrati, incostituzionali tutta una serie di articoli della vecchia legge mettendoli fuori uso? E ricordo che i Governi che avrebbero dovuto immediatamente provvedere a presentare al Parlamento le formulazioni sostitutive hanno sempre trascurato di farlo.

Solo adesso l'onorevole Taviani ci presenta un progetto, d'altronde monco, nel quale finalmente sono state tenute in considerazione le decisioni della Corte costituzionale. Ringraziamo dunque la Corte per ciò che vi è di degno di nota nel progetto, poichè, senza di essa, non c'è dubbio che molte delle norme dichiarate incostituzionali vi avrebbero conservato posto. Lo dico perchè, onorevoli colleghi, è ben noto che ogni qual volta una eccezione di illegittimità costituzionale venne sollevata in pas-

sato nel corso di un giudizio, e fu riconosciuta fondata dai magistrati, e pertanto fu rimessa alla Corte per la decisione — parlo di quella relativa alla legge di polizia — sempre i Governi, compreso l'attuale, sempre, nella persona del Presidente del Consiglio, si sono costituiti, facendosi rappresentare dall'Avvocatura dello Stato per sostenere il carattere costituzionale, costituzionalissimo delle norme impugnate. E quanti schiaffi meritati questi Governi si sono presi dalla Corte costituzionale, la quale non è certo campione di progressismo riformatore, ma possiede un minimo di coscienza e di pudore democratico!

Onorevole Taviani, lei sa, che, ancora in questi giorni, mentre stiamo discutendo questa sua legge e da tutti i banchi si proclama la necessità che essa sia adeguata alla Costituzione, ancora, il 15 di questo mese, la Corte ha discusso un ricorso rimessogli — udite, udite! — dalla Corte di cassazione. Era la prima volta che gli ermellini si erano fatti convincere da un incidente di illegittimità costituzionale. La Corte di cassazione, sempre a tenace difesa di tutte le più vecchie posizioni, aveva dovuto riconoscere che, in realtà, c'era nella eccezione quel *fumus*, io direi, quella sostanza, che la legge esige per accogliere la richiesta di una delle parti. Si trattava degli articoli 210 e 211 del testo unico di polizia, i quali, danno all'Esecutivo la facoltà di sciogliere le associazioni che abbiano svolto un'attività contraria all'ordine nazionale e di confiscarne i beni. Attività contraria all'ordinamento nazionale: una di quelle formule con le quali il fascismo stroncava su tutto il ventaglio politico del Paese tutto ciò che non era fascista al cento per cento. Con tale norma, secondo le intenzioni del fascismo, non potrebbero esistere, ad esempio, oggi in Italia, partiti che si richiamino alla monarchia.

Ebbene, il Presidente del Consiglio dei ministri, l'eccellentissimo onorevole Moro, si è costituito in giudizio alla Corte costituzionale, tramite l'Avvocatura dello Stato, per contestare la illegittimità costituzionale di questi due articoli. Non si sa ancora come la Corte abbia concluso. Ma al mio

scopo basta che, mentre qui e fuori di qui, eravamo tutti presi dall'esigenza, quanto meno a parole, di cancellare dalla legge di polizia fascista tutto ciò che fosse almeno apertamente contraddittorio con i fondamenti della nostra democrazia, gli onorevoli signori del Governo, ancora una volta, imbracciati scudo e lancia, si sono proposti di sconfiggere la democrazia, rappresentata, nell'occasione, dalla Corte di cassazione.

Ciò dimostra a iosa che, se fosse dipeso dai governanti che ressero il Paese dal 1948 al 1967, il testo della legge di polizia sarebbe rimasto e permarrebbe immutato. Se infatti tutti i Ministri dell'interno hanno difeso le norme della legge che la Corte costituzionale dichiarò anticostituzionali, non vedo perchè l'onorevole Taviani dovesse e volesse proporre oggi l'abrogazione.

Ma, a caratterizzare l'animo, lo spirito, la coscienza, non dell'Avvocatura dello Stato, ma dei governanti, dei Presidenti del Consiglio dei ministri, dei Ministri dell'interno, di fronte alla questione voglio ancora aggiungere che non soltanto, di volta in volta, di fronte alla Corte costituzionale essi hanno sostenuto la legittimità costituzionale di norme dichiarate dalla Corte anticostituzionalissime e fascistissime, ma hanno sempre osato sostenere che la Corte stessa non era competente a giudicare della legittimità costituzionale delle leggi anteriori alla Repubblica. Il che vuol dire che, per essi, tutta la legislazione fascista era buona e valida, e doveva restare in vigore. Fin dalla prima seduta della Corte, che si tenne il 5 giugno 1956 per esaminare la costituzionalità dell'articolo 113 del testo di polizia fascista — commi uno, due, tre, quattro, sei e sette — fin da quel momento l'Avvocatura dello Stato sostenne la incompetenza della Corte a giudicare della costituzionalità della legislazione lasciataci in eredità dal fascismo. Battuta dalla Corte che, inorridita, respinse, questa pregiudiziale, l'Avvocatura, in pieno accordo con i Ministri dell'interno e con i Presidenti del Consiglio, continuò metodicamente a risollevarla la sua borsa pregiudiziale ogni qual volta la Corte fu chiamata a giudicare della legge di pubblica sicurezza fascista.

Onorevoli colleghi, ho dunque ragione se dico che quello che abbiamo dinanzi, per quanto vi è di valido non è il testo dell'onorevole Ministro ma il testo della Corte costituzionale. Il che non vuol dire che sia quale noi vogliamo, che corrisponda all'attesa dei cittadini, che ubbidisca alla Costituzione. Comunque è bene dare a ciascuno il suo, impedendo che qualcuno si faccia bello di cose che non soltanto non ha fatto, ma che in ogni modo ha cercato di ostacolare.

E passo, onorevoli colleghi, al quarto punto! Noi comunisti avevamo presentato un nostro progetto di legge di polizia, del quale il relatore si è rapidamente sbrigato ed a cui l'onorevole Ministro si è solo brevissimamente richiamato. Ma voi ne conoscete lo stesso l'impostazione mirante ad affidare a persone investite di autorità elettiva in specifiche competenze territoriali una parte dei compiti fino ad ora rilasciati alla polizia; precisamente ai sindaci, alle Giunte ed ai Consigli comunali.

Qui due precisazioni. E la prima è che ciò non ha nulla a che fare, come il Ministro disse, con la tradizione anglosassone, del che d'altra parte non ci vergogneremmo nè ci spaventeremmo. Infatti, in quei Paesi, che voi dimostrate di conoscere solo — perdonatemi — da orecchianti, sono investiti del potere di polizia dei cittadini che vengono eletti specificatamente per questo compito: gli sceriffi. Quando negli Stati Uniti d'America si procede alla formazione degli organi di Governo nell'ambito comunale si elegge infatti anche lo sceriffo che non si identifica nè col sindaco nè con l'assessore e neanche con i consiglieri. E spesso, anzi, fra le due autorità sorgono dei contrasti, dei litigi, delle divergenze. Quindi, nessun equivoco: noi non abbiamo proposto, e non proporremo nell'avvenire, che vi siano elezioni specifiche per i responsabili della polizia. Pensiamo invece che sia necessario, opportuno e saggio investire del potere di polizia i cittadini che sono chiamati al governo della città. Da questo punto di vista, io direi se mai, che non gli sceriffi sono da richiamare, ma — scandalizzatevi — la vecchia figura dello starosta, il capo del *mir* di

tradizione slava, colui che era preposto alla tranquillità e all'ordine nelle collettività contadine.

Ma noi, lasciando alle loro istituzioni anglosassoni e slavi, ci richiamiamo semplicemente alla nostra Costituzione, dicendo che la funzione di polizia — sì, onorevole Ministro, lei ha ragione — ha natura politica. Politica dal termine originario, da *polis*; cosa della città, dunque, e non dello Stato centralizzato che divora sempre più le città e quindi la libera vita delle collettività locali. Coloro che nella *polis*, nella città, hanno il compito, la responsabilità dell'amministrazione, non devono essere privati, ma devono riavere il possesso di questa funzione che è, se non la principale, certo la garante della libera estrinsecazione di tutte le altre. L'altra precisazione è dedicata a quei colleghi della maggioranza che su per giù, se ho ben capito, hanno detto: « I comunisti sostengono di affidare funzioni di polizia ai sindaci, perchè così potranno penetrare in questa custodita fortezza dalla quale siamo riusciti a tenerli sempre fuori, riuscendovi così bene — noi lo sappiamo — che quei pochi partigiani che tra il 1945 e il 1948 erano stati arruolati nelle forze di polizia non solo come riconoscimento dei meriti che avevano conquistato nella guerra di liberazione ma per immettere un nuovo spirito democratico anche in questo delicato organo dello Stato, ne sono stati rapidissimamente esclusi, anzi cacciati. Ma i comunisti, cacciati i partigiani, vogliono far entrare nella polizia i loro sindaci ». Onorevoli colleghi, di sindaci in Italia ce ne sono di tutte le parti politiche, perfino di fascisti; e i comunisti, specie grazie alla saggia politica del partito socialista, sono diminuiti di numero in confronto al passato. Riaumenteranno, non c'è dubbio, ma neanche con le nostre maggiori speranze ci attendiamo che possano rapidamente divenire maggioranza fra i sindaci d'Italia.

Assurda quindi la supposizione di una nostra manovra faziosa di parte, perchè se sindaci, Giunte, Consigli comunali fossero investiti di compiti di polizia questi sarebbero redistribuiti fra tutte le parti politiche, con vera democraticità.

Che poi sia suggerito dal semplice buon senso comune di affidare alle autorità locali, almeno in parte, funzioni di polizia, discende dalla stessa lettura di questo progetto di legge, soprattutto nei capitoli che trattano di autorizzazioni e di registrazioni. Mi riferisco alla miriade di norme che avviluppano, irretiscono, in un nodo soffocante e grottesco, tante attività di lavoro correnti, oneste, umili, svolte da centinaia di migliaia, da milioni di cittadini. Ora se permessi sono necessari per queste attività, esse esigono la conoscenza diretta non solo dell'uomo che le esercita, ma anche dell'ambiente, nel quale devono svolgersi. E chi più dell'amministrazione comunale può averla in modo largo, positivo assicurante?

E qui mi viene bene di indicare il quarto motivo del nostro voto contrario, costituito dalla conservazione nella legge di tutte le disposizioni restrittive che nel corso di un secolo sono state escogitate ed imposte ai cittadini ogni qual volta un'attività di tipo nuovo sollevava nei governanti sommi sospetti.

Nel corso del dibattito un nostro collega, il senatore Gianquinto, ci ha letto in proposito il testo di una comunicazione del cardinale vicario della città di Roma, nell'anno di grazia 1851: comunicazione o grida, con la quale dinanzi alla preoccupante diffusione di certi apparecchi che servono a ritrarre le persone (erano i paparazzi di allora) si invitavano le persone in questione, giustamente sospettate, a presentarsi alla Curia per essere registrate, dare garanzie ed ottenere l'autorizzazione. Onorevoli colleghi, questo disegno di legge, che voi approverete di tutto cuore, riprende addirittura la vecchia grida del Cardinale Vicario. Infatti prescrive ai fotografi di chiedere alla polizia il permesso di poter esercitare la loro professione, rimettendoli al beneplacito di chi siede dietro al tavolino per fare ciò che oggi è divenuto arte e svago di universale godimento.

Aggiungerò, sempre a proposito di questo quarto punto, che se si fosse accettato, almeno in parte, di trasferire agli enti locali una parte delle funzioni di polizia, cesserebbe la umiliazione inflitta a tanti baldi gio-

vinotti i quali hanno accettato di entrare nel Corpo non certo nella prospettiva di vedersi ridotti alla plateale funzione di scrivano, usciere, o fattorino. Entrate dunque in un Commissariato! Su dieci agenti due o tre, in divisa, sono pronti ad accorrere là dove un criminale, sulla pubblica strada o non so dove, offende la legge, e gli altri dietro mucchi di carte, con le mani macchiate d'inchiostro, sbrigano pratiche emarginate. Direte: ugual lavoro si dovrebbe svolgere negli uffici comunali. Sì; ma in primo luogo gli uffici comunali non sono trincee apprestate per difendere la collettività dalla criminalità e infatti gli impiegati non vi portano moschetto, pistola e catenelle. Per essi è naturale impugnare penne e battere i tasti delle macchine da scrivere. In secondo luogo — desidero dirlo con molta serenità, ma anche con fermezza — negli uffici comunali meno facilmente possono giuocare certe consuetudini, certi mezzi. Onorevoli colleghi, è ben noto come oggi, per ottenere un certificato, una registrazione, un'attestazione di polizia, spesso corrano e occorran buste e bustarelle! A non parlare, proprio perchè è la polizia che vi provvede delle pressioni, coercizioni e intimidazioni sui cittadini interessati.

Anche se voi per ora vi rifiutate di farlo verrà pur giorno nel quale comunque si smobiliterà buona parte dell'apparato di polizia per farvi circolare aria nuova, sollevando i cittadini da tante assillanti, quasi persecutorie imposizioni.

Onorevoli colleghi, nei giorni scorsi, si è tenuto in Roma un convegno non indetto da noi comunisti. Anzi, purtroppo, noi vi eravamo pochissimo rappresentati; il convegno ha discusso il tema della polizia giudiziaria alla luce dell'attuazione della norma costituzionale che vuole che essa sia alle dirette dipendenze dell'Autorità giudiziaria. In vent'anni, com'è noto, quest'obbligo è stato eluso, poichè altro non si è fatto che dare l'etichetta di agenti di polizia giudiziaria ad un certo numero di normali agenti ai quali un Procuratore della Repubblica può anche rivolgersi con qualche rispettosa richiesta. Al convegno non

parteciparono che magistrati, docenti di diritto e avvocati.

Esso fu tutto una protesta veemente e indignata contro la mancata attuazione della norma della Costituzione, il che deteriora tutta l'amministrazione della giustizia penale viziata inguaribilmente dal fatto che i procedimenti si basano su una indagine sottratta di fatto, nelle prime fasi, alla magistratura e rimessa a gente priva di preparazione o qualificazione.

Ebbene, ecco la legge di polizia. Ma è venuto in mente a qualcuno, all'onorevole Ministro, di pagare, nell'occasione, il vecchio debito alla Costituzione, inserendovi un capitolo sulla polizia giudiziaria come parte a se stante completamente svincolata dal Corpo e sottoposta esclusivamente all'Autorità giudiziaria?

Onorevoli colleghi, credo di avere parlato a sufficienza perchè ognuno comprenda i motivi della nostra opposizione a questo disegno di legge. Con facile profezia vi annuncio che esso non cambierà nulla. Fin d'ora vi sfido a venirmi a dire fra qualche mese se avrete avvertito novità negli uffici di polizia, nell'azione della polizia, in ciò che tocca la vita dei cittadini, che si riferisca alle attività quotidiane, qualche cosa che dia loro il senso che la Costituzione incomincia a farsi valere. Nulla muterà. Il che d'altronde è proprio quello che voi volete. Infatti, come ha detto l'onorevole Ministro dell'interno, questa è una legge politica: non nel senso della *polis*, ma per offrire a coloro che detengono il potere uno strumento di più per difenderlo, per aumentarlo. Legge politica, oltre che anticostituzionale. Quanto mai lavoro voi state preparando per la Corte costituzionale! E quante umiliazioni per voi e per i governanti futuri quando essa bollerà d'incostituzionalità tanta parte di questa vostra legge!

E' una legge, politica, ma noi la vostra politica non possiamo accettarla. E, se poi aggiungete tutto ciò che di coercitivo, di stantio, di odioso siete riusciti a mettervi, capirete i perchè del nostro voto contrario.

Nelle ultime fasi della discussione l'onorevole Ministro ci ha elargito, è vero, qualche briciola di questo sontuoso banchet-

to di autoritarismo, sotto forma di emendamenti aggiuntivi e sostitutivi; non a sufficienza però per farci saziare o per attenuare la nostra fame di libertà. Perciò noi continueremo a batterci e a combattere per una legge diversa, e chiameremo a battersi e a combattere anche il popolo italiano.

Abbiamo assunto l'impegno di impedire che questo provvedimento passi. Lo osserviamo, per intanto, votando contro, affidandoci al sicuro concorso di tutte le altre forze democratiche che stanno raccogliendosi sulla nostra stessa piattaforma, per dare il colpo decisivo a questo strumento di antidemocrazia, che delude le attese del nostro popolo. (*Vivissimi applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni.*)

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Lussu. Ne ha facoltà.

L U S S U . Poichè non ho un'eccellentissima salute, pregherei i cari colleghi che desiderano rimanere nell'Aula, se dovessero parlare con altri su cose importanti, di uscire un momento, perchè non ho la forza di impormi al rumore di un'Assemblea non completamente silenziosa. E mi rivolgerei in modo particolare al nostro onorevole Presidente, affinchè cerchi, nel migliore dei modi, di assecondare questo mio desiderio. Desiderio, peraltro, che rivolgo anche a lei, onorevole Presidente, anche in rapporto al mio intervento, perchè, quando io parlo ed esprimo idee che non sono totalmente affini a quelle che ella ha l'onore di professare, talvolta...

P R E S I D E N T E . Non dica questo, senatore Lussu, perchè non è affatto vero.

L U S S U . Allora va bene.

Penso di intrattenere l'attenzione dell'Assemblea su tre punti in riferimento al disegno di legge in esame: primo, la procedura adottata; secondo, l'Alto Adige; terzo, la Sardegna. Incominciamo con il dire subito, in obbedienza all'incarico affidatomi dal Gruppo che ho l'onore di rappresentare in questa

dichiarazione finale di voto, che noi, confermando tutto quanto il Gruppo stesso, attraverso i suoi componenti, ha detto — molto chiaramente e con passione democratica — voteremo contro, sicuri di rispondere ad un'esigenza di dovere democratico e repubblicano, a difesa della democrazia e della Repubblica, due cose le quali hanno seriamente bisogno di essere difese in Italia oggi, soprattutto verso questo Governo, soprattutto verso questo Ministro dell'interno.

A me duole di non essere stato sempre presente alla discussione, perchè non dimentico nulla dei passati dibattiti avvenuti qui, in quest'Aula, tanti anni fa — siamo invecchiati nel frattempo — sullo stesso disegno di legge di polizia, che, a mio parere, oggi è peggiorato. Mi dispiace di non essere stato presente, ma non ne avevo la forza; dei miei colleghi ho sentito alcuni interventi, ma soprattutto l'ultimo, quello del nostro Presidente di Gruppo, collega Schiavetti. Lo ostruzionismo! Io inviterei il Ministro della pubblica istruzione a fare un opuscolo del discorso del senatore Schiavetti, pronunziato in quest'Aula giorno orsono, e a divulgarlo gratuitamente in tutte le scuole medie della Repubblica, a insegnamento democratico della storia democratica del nostro Paese e a richiamo repubblicano di alcuni principi che erano permanenti ieri, un secolo fa, e che tali sono oggi, 1967.

Voteremo contro, sicuri che la Camera ci darà ragione e non può non farlo. Questo disegno di legge non può passare, questo disegno di legge non può diventare legge in Italia, per gli articoli 64 e 65 (di cui mi guardo bene dal riparlarne) e soprattutto (per chi è stato durante il fascismo in galera, al confino) per questo miserabile articolo 58 che punisce chi è in atteggiamento sospetto! È infame! Io sento in me la stessa rivolta di 40 anni fa. (*Vivi applausi dall'estrema sinistra*).

Ai colleghi comunisti è stato rimproverato l'ostruzionismo, perchè hanno tirato a lungo questo dibattito — mentre si poteva sbrigare in due sedute — per ragioni di politica estera, d'altronde misteriose. Ma il nostro Gruppo che rappresenta il nostro partito in tutta Italia, da quali ragioni di politica estera sa-

rebbe stato spinto a parlare in questa forma che potrebbe apparire ostruzionistica? Semmai sono ragioni di politica interna, per affermare alcuni principi di politica interna, per contribuire a trasformare questa situazione politica interna, anche ai fini di politica estera, per cambiare anche la politica estera di questo Governo che, in campo internazionale, non è migliore di quella che è la politica interna.

D'altronde, l'ho detto alcune volte anche in questa Assemblea, è la politica interna che determina la politica estera, e l'impegno con il quale il mio Gruppo è intervenuto in questo dibattito è di politica interna, tendente anche a trasformare la politica estera.

A questo punto, io mi permetto, per l'alto rispetto e l'altissima stima a cui ha diritto il nostro Presidente dell'Assemblea, Cesare Merzagora, di rompere questa mia tradizionale abitudine di esprimergli rispetto in quest'Aula, anche in momenti molti agitati, limitando, sia pure per un istante, l'elogio che io gli ho sempre tributato.

Ho avuto l'impressione che l'ostruzionismo lo si facesse contro di noi, e dalla Presidenza dell'Assemblea.

L'altro giorno qui, all'ingresso principale del nostro palazzo, incontrandomi con un alto funzionario dello Stato, il quale ha particolare interesse alla vita interna del Parlamento, ha raccontato l'episodio del senatore Paratore, al quale, da questa tribuna, mando un rispettoso saluto e un'espressione di profondo rimpianto, perchè è stato un uomo, alcune volte, la cui esperienza poteva anche dettare a tutti, in tutti i settori, qualche insegnamento. Dopo quella famosa serie di sedute che culminarono poi col tumulto in Aula (autentico colpo di Stato: la legge truffa) Paratore venne da me per dirmi: « Tu hai visto come io ho difeso la dignità del Senato; io me ne sono andato; non ho voluto fare il servo sciocco e miserabile; me ne sono andato ». Io gli ho risposto: « In questo tuo atteggiamento ti sei sbagliato nel giudizio: tu dovevi rimanere a quel posto, con l'autorità che hai; dovevi rimanere a quel posto e obbligar De Gasperi (che era comunque un uomo di Stato di alta statura,

rispetto a tutti gli altri del grande partito della Democrazia cristiana), a ritirare il disegno di legge ».

Egli mi ha risposto: « Tu mi chiedevi troppo ». Ed io, modestamente, forse esagerando nel momento, esagerando nel senso che mi collocavo così, ipoteticamente, al suo stesso livello, gli dissi: « Al tuo posto io l'avrei fatto ». Paratore alzò le mani come per dirmi che non lo poteva fare.

Ebbene, il nostro illustre Presidente Merzagora mi consenta: egli lo poteva fare quel gesto, come nessuno in Parlamento ha avuto mai l'autorità per poterlo fare. Perchè è lui che ha ristabilito l'ordine, la dignità dell'Assemblea in quest'Aula, dopo quella seduta di cui si è già rievocato in quest'Aula qualche episodio da colleghi che vi hanno partecipato. Egli aveva questa autorità; poteva benissimo non agire in senso ostruzionistico contro il Senato, con tre sedute al giorno, per cui si poteva anche correre il rischio che i meno giovani, come me...

P R E S I D E N T E . Senatore Lussu, la decisione di tenere tre sedute al giorno è stata concordemente deliberata dai Presidenti dei Gruppi.

L U S S U . Io ho tutto il rispetto dei Presidenti dei Gruppi i quali, peraltro, rispettano sempre anche il mio pensiero.

P R E S I D E N T E . C'era un accordo generale.

L U S S U . Onorevole Presidente, l'avevo pregata di non interrompermi. Non cambia la situazione. Io la rispetto, ma esprimo un mio giudizio, che va rispettato.

P R E S I D E N T E . Ma io devo rettificare la verità.

L U S S U . No, di questo semmai risponderà il presidente Merzagora; lei non può rispondere a questo.

P R E S I D E N T E . Ma scusi, non posso rispondere? Io naturalmente devo dare notizia all'Assemblea di quanto è avvenuto.

L U S S U . Tre sedute al giorno, di cui una notturna! Se continuavamo di questo passo, alcuni di noi sarebbero caduti in Aula. Debbo dire che chi ha capito di più questo pericolo è l'onorevole Taviani che non voleva avere sulla coscienza anche questo delitto, oltre gli altri, e che perciò ha rimesso in sacco parecchi articoli che potevano essere messi da parte e soppressi già da un mese, da prima ancora che si presentasse il disegno di legge in Aula: se avesse avuto lo stesso senso di responsabilità per tutto il disegno di legge, lo avrebbe ritirato da tempo tutto quanto, per presentarne un altro. Penso che il nostro illustre Presidente avrebbe potuto benissimo — senza l'intervento del Ministro, che è stato dell'ultimo momento — rinviare a settembre la discussione di questo disegno di legge, e attendere che nel frattempo l'onorevole Ministro presentasse le sue dimissioni, perchè non c'era altra soluzione; e bene avrebbe fatto nell'interesse suo e della Repubblica.

Secondo: Alto Adige. Non si tiri in ballo questa legge per la situazione eccezionale e critica in cui si trova l'Alto Adige. Quella situazione è pesante, ed è l'eredità di una serie sconfinata di errori commessi dai nostri uomini di Stato. È una situazione terribilmente pesante, resa ancora più pesante da una organizzazione criminale, hitleriana, scientifica, con basi in Germania ed in Austria, tesa a spingere un gruppo mercenario e fanatico di criminali professionisti a praticare il delitto in quella forma così miserabile con cui continuano ad infliggerla in Alto Adige.

Questo disegno di legge non doveva mai invocare, per essere adottato, l'Alto Adige, perchè nessuno ha il diritto, qui a Roma, in Parlamento, di fare leggi eccezionali per tutto l'Alto Adige, confondendo l'universalità dei nostri concittadini di quell'estremo lembo del Nord, confondendoli tutti, con un gruppo di criminali scellerati. La libertà dei nostri concittadini direi che va rispettata più là che altrove, perchè c'è una gran parte di cittadini tedeschi d'altra lingua che non condividono affatto, i più, la responsabilità dei delitti che si commettono. La Costituzione va rispettata dovunque, a cominciare dall'Alto Adige.

Mi auguro che criteri più tecnici, più scientificamente tecnici, possano essere adottati per impedire il ripetersi di quest'ultima sciagura, che poteva essere evitata. Infatti, la questione delle mine che saltano perchè un filo nascosto sotto i cespugli, al primo contatto, ne provoca l'esplosione è un fatto che noi conoscevamo dal 1914-15, dalla prima guerra mondiale. E ci sono parecchi fra di noi che hanno fatto saltare di queste mine ed hanno portato avanti i loro battaglioni senza perdere un solo uomo. Queste sono cose note ed arcinote a tutti, ma non a coloro che dirigono l'organizzazione di polizia difensiva in Alto Adige.

La Sardegna. L'Assemblea mi perdoni se io finisco la mia vita politica con questo discorso così amaro per me, il più amaro di quanti ne abbia fatti mai in Parlamento. Io sono entrato in Parlamento quando avevo l'età richiesta per entrarvi, trent'anni: ero il più giovane. Da allora sino ad oggi la Sardegna non ha conosciuto un periodo così triste, penoso. E tante volte quelli della mia generazione si chiedono: tanti anni sono stati distrutti per che cosa? Tante lotte e sacrifici compiuti per arrivare a questo risultato! L'Assemblea mi perdoni se, controllandomi il più possibile in questo mio discorso quasi improvvisato — perchè ho scritto all'ultimo momento queste note che ho davanti — mi perdoni se, non l'espressione che desidero controllare, ma il tono che adopero può talvolta apparire o essere sbagliato.

La Sardegna. Il Governo di destra del 1953. Situazione di brigantaggio gravissima allora. Il Governo di destra di allora: Presidente del consiglio Pella, Ministro dell'interno — a suo insegnamento, onorevole ministro Taviani — onorevole Fanfani. Di fronte a quella situazione analoga, tenuto conto della differenza di condizioni fra quel periodo, 1953, e quello di oggi, di fronte ad una situazione identica, l'Assemblea unanime, qui, ha imposto al Governo l'obbligo di non adottare nessuna misura particolare di pubblica sicurezza che offendesse il diritto dei cittadini alla libertà, per loro consacrata nella Carta costituzionale dello Stato repubblicano. Ma allora la situazione era migliore di

quella di oggi, perchè qui, al nostro fianco, c'era, compatto, tutto il Partito socialista. Quando i partiti della classe operaia e il movimento operaio è compatto, la situazione avanza e sempre, e quando tale movimento si decompone e si frattura, la situazione precipita. E quante cervelotiche iniziative e progetti, tipo SIFAR, saltano per il cervello dei più illuminati uomini di questo nostro Paese! Allora, era diversa la situazione, ed era diversa anche la posizione della Democrazia cristiana, poichè allora il senatore Monni e tutti gli altri si schierarono con noi della sinistra. Oggi sono tutti dall'altra parte. Cioè, è peggiorata la situazione generale in Italia, è peggiorata infinitamente anche in Sardegna. L'avete peggiorata voi, voi Governo di centro-sinistra, anche se non avevate l'intenzione di arrivare a questo bel risultato. Voi avete provocato questa situazione, e in modo particolare l'ha provocata chi è detentore del primo posto di responsabilità politica dello Stato, cioè il Ministro dell'interno.

Ebbene, io devo dire qui che, in cento anni, la Sardegna, dagli anni attorno al 1850, quando a Sassari gli ufficiali piemontesi con la sciabola in pugno provocavano i cittadini per richiamarli all'ordine costituzionale, all'ordine del '48, fino ad oggi, una situazione come questa non si è mai vista; e nessuno di noi avrebbe mai supposto ripetersi. Mai in cento anni!

Neppure il fascismo ha creato una situazione come questa in cui tutto sta precipitando! E io ho l'obbligo di denunciarne la responsabilità. La responsabilità è della classe dirigente nazionale, innanzitutto, e immediatamente dopo della classe dirigente isolana, la quale, per la verità, non aveva bisogno di molti incentivi per allinearsi con la classe dirigente nazionale.

In tanti anni, dal 1950 a pochi anni fa, al 1964, quando ancora il Partito socialista era compatto in Sardegna, tutto compatto, mai è affiorata una possibilità di questo genere. La situazione è precipitata dopo, con lo spostamento del Partito socialista in campo nazionale. Chi parla aveva l'onore di essere allora nella direzione del Partito a Roma e nella direzione del Partito in Sardegna; e senti-

vamo che, nonostante le difficoltà crescenti, noi creavamo l'avvenire della Sardegna.

Oggi tutto questo cambia; lo state creando voi l'avvenire della Sardegna! Lo state creando voi insultando due generazioni che si sono battute per salvare un piccolo popolo, fatto di gente povera e oppressa, che non aveva il concetto dello Stato nazionale, perchè ogni Stato, dai tempi più remoti, lo ha perseguitato, sfruttato e tradito. Questo piccolo popolo che si è battuto sempre nelle ore storiche, al richiamo comune della Nazione, doveva essere trattato differentemente e con maggior rispetto. Pella e Fanfani hanno sentito questo rispetto; codesto Governo e lei, onorevole Taviani, non l'ha sentito. Avete sentito l'opposto!

Basta vedere che cosa succede nella letteratura giornalistica. Ma i suoi uffici le fanno vedere che cosa viene scritto nei giornali sardi? È tutto un inno al fascismo: salvare la Sardegna dal comunismo e dalla sua politica estera; salvare la Sardegna dal comunismo: pertanto il partito comunista è all'opposizione da venti anni, quando questa lotta per la rinascita dell'Isola la si è fatta in comune e, mi sia permesso dirlo almeno una volta, colleghi sardi, tutti attorno a chi questa visione della rinascita sarda aveva avuto, già nella prima guerra mondiale, attorno al modesto rappresentante del Partito socialista di unità proletaria che parla in questo momento a tutta l'Assemblea.

Certo, i grossi proprietari fondiari hanno quel che volevano; la povertà dei pastori, di gran parte dei contadini, è dovuta a questa immensa proprietà fondiaria assenteista. A chi non ha comunanza di lettura con « Rinascita », rivista settimanale del Partito comunista italiano, consiglio di leggere uno degli ultimi numeri del caro compagno Luigi Pintor, fratello di Jaime Pintor, morto attraversando la linea tedesca nel 1943; tutti e due nipoti di Fortunato Pintor, la cui generosa anima i vecchi qui conoscono, perchè è lui che ha creato questa nostra magnifica biblioteca, attrezzandola con criteri ultramoderni e sorvegliandola come una madre sorveglia la sua creatura. Una famiglia che in Sardegna rappresenta l'apogeo della dignità civica, della incorruttibilità della vita priva-

ta. Anche lei, onorevole Ministro dell'interno, legga quell'articolo, perchè merita di essere letto ad insegnamento comune.

Certo che la criminalità diffusa in Sardegna va combattuta con criteri preventivi e repressivi, soprattutto quella più miserabile, quella più scellerata, più vile: quella che sequestra le persone ricattando l'amore di tutta una famiglia che si sacrifica e spesso si impoverisce, per salvare uno dei suoi cari. Questa miserabile criminalità va isolata, in Sardegna, sicchè tutti sentano disprezzo per questi esseri vili e miserabili. Siano isolati nei villaggi in cui sono cresciuti e vivono, dove più o meno sono conosciuti, oppure vadano via dalla Sardegna, anche a Genova, dove probabilmente diventerebbero onesti, come sconfinatamente onesta, nel suo insieme, è la popolazione sarda emigrata. Trentamila emigrati sardi lavorano in quella città, ed anche per questi il ministro Taviani avrebbe dovuto sentire un po' di riguardo; ma un Ministro dell'interno non può avere trasporti sentimentali.

Certo la criminalità va combattuta. Ma erano necessari per questo i tremila — che tanti sono, e se non è così ce lo dica, ce lo dimostri — agenti di polizia arrivati come forze straordinarie in Sardegna? Le due legioni romane probabilmente non superavano di molto questo numero, quando al tempo di Sempronio, Tiberio, Gracco, vennero spedite in Sardegna. Erano cento legioni, ridotte, ma estremamente attrezzate per il combattimento tattico, non per battaglia strategica, poichè grandi masse non ve n'erano in Sardegna neppure allora.

Che cosa hanno ottenuto questi tremila contro la delinquenza? Si sono sconquassate le montagne, ed è stato acchiappato un topo. In compenso hanno ottenuto di far crollare l'autorità, gli istituti democratici, a cominciare dalla Repubblica, di cui siamo tutti figli, anche quelli più critici, perchè è nostra creazione e, sinchè è tale, dobbiamo difenderla perchè avanzi sempre più progredita, più civile, più inserita nella vita del mondo civile moderno.

Cosa si è ottenuto? La carenza della legge, il terrore dei cittadini di fronte al poliziotto, la sfiducia assoluta nella Repubblica, nella

Regione. Sta risorgendo lo spirito eroico tribale di millenni, della gente barbarica, che si ritira sulla montagna per difendere il suo suolo patrio. Sta rinascendo questa psicologia che io, sardo, nato e cresciuto in mezzo a contadini e pastori, capisco e sento profondamente. Sta ripetendosi questo: che bambini della Barbagia, all'apparire dei « baschi blu » della polizia gridano, in coro, come nei canti scolastici: « No ai baschi blu »! Viva Mesina! Cioè il brigante Mesina, che diventa già l'eroe nazionale.

Onorevole Taviani, questo è il successo che lei ha ottenuto, lei che viene dalle schiere della Resistenza al fascismo e al nazismo, direi delle più sicure avanguardie e delle più decise della Liguria e del CLN dell'Alta Italia. Doveva toccare a lei questo compito così pietoso e, nel medesimo tempo, grottesco, doveva accadere che uno dei protagonisti maggiori della Resistenza diventasse ora uno dei protagonisti dell'affossamento della Resistenza e della Repubblica in Sardegna.

Nella Repubblica italiana, l'autonomia regionale non conta più niente. Una nuova classe dirigente deve formarsi, poichè noi siamo, tutti, stati inferiori al compito che ci era stato affidato. Una nuova classe dirigente è necessaria, e noi serviremmo bene il nostro Paese se tutti i sardi qui, in questa Assemblea, ed alla Camera ci dimettessimo, tutti, e dicessimo: « siamo responsabili di tutto quello che è successo ».

Un'altra classe, dunque, un altro gruppo dirigente si sostituisca a questo e salvi la Sardegna e la sua coscienza democratica repubblicana, contribuendo ad inserirla in quella nazionale, anch'essa rinnovata. Per quanto mi riguarda, sono disposto a farlo immediatamente; vero è, senza grandi meriti, perchè sono ormai arrivato all'apice della mia attività politica parlamentare.

Mi perdonino i compagni, ma certo è che ho sbagliato il tono di questo mio intervento, anche perchè ciascuno deve fare solo lo sforzo consentito dalle sue forze.

Sta risorgendo il fascismo, e si insultano persino i magistrati sardi che sarebbero indulgenti verso i banditi e non rispettosi troppo della discesa di questo esercito di polizia. Si offende, si insulta persino la Magistra-

tura perchè ne manda troppo pochi al domicilio coatto. Ma io mi permetto dire, a questo Governo di centro-sinistra, della mia personale esperienza. Negli anni 1936 e 1937, la Magistratura sarda, inserendo la sua coscienza nella coscienza del popolo sardo, antifascista nella sua immensa maggioranza, fra le avanguardie nell'antifascismo nazionale — e Cagliari ne era una punta avanzata — la Magistratura sarda — ripeto — inserendosi in quel clima, ha scritto una pagina storica negli annali giudiziari, opponendosi agli ordini di Mussolini e assolvendomi in istruttoria: io devo ad essa la libertà e la vita. Io ancora in vita contro la volontà e gli ordini di Mussolini che mi voleva fare rinviare a giudizio alla Corte d'assise di Chieti, imparziale come sappiamo noi, antifascisti di quell'epoca e in particolare Terracini. Mi hanno assolto, ma mettendo allo sbaraglio la propria carriera: sono stati infatti tutti dispersi ed il più degno è stato mandato a soffrire, in povertà, l'esilio a Venezia.

Io saluto questa Magistratura, integerrima nelle ore storiche, che antepone il diritto del popolo alla sua carriera o al lauro accademico, o ai premi che possono discenderle dall'autorità statale, centrale, burocratica romana.

Questo Governo, in Sardegna, ha già disavanzato, superato il presente disegno di legge che può apparire persino un *habeas corpus*, di fronte alla situazione che si è creata in Sardegna. Quello che avviene in Sardegna è la distruzione di tutto. Non c'è più nulla! Niente rimane dei diritti del cittadino nei confronti del rispetto che deve usargli il rappresentante dello Stato, dall'alto Ministro dell'interno al basso milite della polizia.

L'onorevole Taviani, mi è doveroso dirlo, non si è comportato da uomo di Stato, e neppure da uomo di Governo; si è comportato come un ufficiale superiore della polizia.

Ecco perchè io mi auguro che questa legge non passi alla Camera, e che quindi si dimetta il Ministro subito dopo, e rivada nella sua Genova natia, a riprendere i contatti con i suoi compagni partigiani, universitari e operai, che nel 1960 hanno messo a posto Tambroni nella sua avventura. Vada a ricon-

quistarsi questo suo diploma partigiano che vale più di ogni altro in Italia.

Io sono un socialista venuto al marxismo in 40 anni di vita politica, attraverso l'azione, sempre teso a capire la classe, la sua lotta, i suoi limiti, i suoi alleati, ma dichiaro che nell'Italia moderna nessuna pagina più grande e democratica è stata scritta all'infuori della nostra Resistenza, che ha 20 anni di vita, da Terracini in galera a Terracini segretario generale, alla Repubblica popolare partigiana d'Ossola, e a tutti noi; la più grande pagina democratica della nostra storia, che non offende affatto la coscienza operaia del Partito comunista, e del Partito socialista.

E attinga alle fonti, onorevole Taviani, ch'è questo vale; il resto non conta nulla. (*Vivissimi, prolungati applausi dall'estrema sinistra. Moltissime congratulazioni.*)

P R E S I D E N T E . È iscritto a parlare per dichiarazione di voto il senatore Veronesi. Ne ha facoltà.

V E R O N E S I . Il disegno di legge in esame viene al nostro voto dopo che troppo tempo si è perduto — ben quattro legislature — per la necessaria e pur indilazionabile revisione delle norme che ancora oggi presidiano i poteri in campo di intervento della pubblica sicurezza, essendo esse il riflesso della logica di un sistema costituzionale, legislativo e politico da tempo superato.

Ecco perchè non possiamo, in via di principio, non essere d'accordo, come inizio di un processo di revisione, con il disegno di legge che abbiamo finito di esaminare nella sua articolazione. Auspichiamo, però, che la nostra legislazione si adegui alle norme della Costituzione, dando un sempre maggiore contenuto democratico e liberale ai poteri della pubblica sicurezza; intendiamo dire, in altri termini, che si vuole che vengano colmate le lacune della legge per dare ai cittadini la certezza del diritto, eliminando dalle norme che regolano la materia il troppo di vago e di incerto affidato alla discrezionalità, che talora può portare all'arbitrio.

Auspichiamo, quindi, che la nuova legge sulla pubblica sicurezza possa dare avvio ad un nuovo corso nell'affrontare e risolvere la difficile e complicata tematica dei rapporti tra cittadino e polizia, equilibrandoli in modo tale che possano, nel contempo, essere difese la libertà individuale e la tutela dell'ordine pubblico, il buon costume e le istituzioni sociali. Chè, se ciò non dovesse avvenire, se, cioè, nello svolgersi della vita civile, dovesse risultare rotto siffatto equilibrio, con il prevalere di una di queste due componenti, vi sarebbe sempre il pericolo di andare incontro a reazioni negative, sotto ogni aspetto.

Infatti, se è vero che dobbiamo difendere la libertà individuale e dobbiamo sempre più potenziarla, essendo essa patrimonio inalienabile dell'uomo, è altrettanto vero che il limite alla libertà individuale è posto e giustificato dalla stessa libertà che non tollera essere aggredita, come non può aggredire, a una condizione, però, che qualsiasi limite al suo estrinsecarsi sia positivamente e concretamente stabilito per legge, onde eliminare ogni avvio a forme di assolutismo paternalistico che, come sempre, nascerebbero nell'arbitrio e si rafforzerebbero nell'uso di questo.

Scriveva Locke che la libertà consiste nel non sottostare ad alcun potere negativo, se non a quello stabilito per concorso dello Stato, nè al dominio di altra volontà o alla limitazione di altra legge che non sia quella che questo potere legislativo stabilirà, conformemente alla fiducia in esso riposta.

Ecco perchè noi liberali sentiamo urgente il bisogno di vedere avviato il processo di rinnovamento della nostra legislazione di pubblica sicurezza, non soltanto per la garanzia di tutti che proviene dalla certezza del diritto, ma anche per dare un contenuto alla libertà e creare i presupposti di essa.

Ora, trasferendo tali concetti alla base dell'esame del disegno di legge che andiamo a votare, va dato atto al Governo dell'intenzione dimostrata per avviare a soddisfacente soluzione il problema di adeguare ai principi costituzionali gli istituti contenuti nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

Per quanto in esso previsto, non si può infatti disconoscere l'avvio a volere limitare i poteri discrezionali dell'autorità di pubblica sicurezza; di cercare di perseguire la semplificazione delle procedure; di tendere ad introdurre la possibilità di concedere indennizzi ai cittadini per gli eventuali danni, dagli stessi subiti, in seguito all'applicazione di provvedimenti di polizia illegittimi. Parimenti, in senso positivo, debbono essere considerate le innovazioni volte: a ricondurre al solo criterio di agibilità del locale l'autorizzazione di polizia in tema di spettacoli, non ammettendo altro divieto che per ragioni di buon costume; ad introdurre criteri liberali per il rilascio dell'autorizzazione di polizia, ai quali forse avrebbero dovuto aggiungersi obiettivi requisiti di capacità e di qualificazione professionale; ad adeguare ai precetti contenuti nella Costituzione l'esercizio della libertà di riunione.

Certamente, Governo e maggioranza avrebbero potuto e dovuto fare molto di più; avrebbero dovuto, soprattutto, cercare di rendere la legge di pubblica sicurezza perfettamente aderente alla moderna società, così come essa è stata tratteggiata nella nostra Carta costituzionale, nel cui spirito la legge medesima dovrebbe inquadarsi, senza lasciare dubbiezze di sorta e senza alimentare talune profonde perplessità.

Intendo più specificatamente riferirmi, signor Ministro, alle norme di cui agli articoli 57, 58 e 61 del disegno di legge, che, nella loro portata, hanno suscitato in questa Aula larghe critiche di fondo, — di cui sono stati fatti segno — mentre già abbiamo avuto modo di esporre la nostra perplessità circa l'articolo 64 come è emendato. Malgrado, però, le gravi perplessità e le critiche rese note nel dibattito e come ora sopra enucleate, il giudizio complessivo del Gruppo liberale per cui ho l'onore di parlare non può essere negativo su un disegno di legge che, pur nelle sue manchevolezze, rappresenta indubbiamente un progresso rispetto alla legge del 1931.

Pertanto, il Gruppo liberale darà voto favorevole al disegno di legge. (*Applausi dal centro-destra*).

P R E S I D E N T E . Rinvio il seguito della discussione alla seduta pomeridiana.

Inversione dell'ordine del giorno

M O N N I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

M O N N I . Onorevole Presidente, faccio istanza per l'inversione dell'ordine del giorno della seduta del pomeriggio. Poichè è da sperare che il disegno di legge n. 1773 venga definitivamente approvato in tempo breve, è nell'ordine del giorno, subito dopo, segue il disegno di legge sulla programmazione, penso che nella seduta pomeridiana si possa utilmente tornare all'ordine del giorno di avant'ieri, cioè rimettere al secondo punto il disegno di legge n. 1794 concernente l'esercizio della caccia.

Si tratta di un disegno di legge che, esaminato in sede redigente, può essere approvato dopo semplici dichiarazioni di voto, che confido brevissime.

L'approvazione è urgente perchè proprio in questo periodo lo stesso Ministro della agricoltura deve fare il calendario venatorio e quindi deve sapersi regolare. È una legge attesa, per la cui approvazione non sussistono difficoltà.

Quindi, chiedo l'inversione dell'ordine del giorno.

V E R O N E S I . Domando di parlare.

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà.

V E R O N E S I . Signor Presidente, noi non abbiamo nulla in contrario perchè, nel normale svolgersi dei lavori parlamentari, possa trovare posto in discussione, poichè del resto è all'ordine del giorno, il disegno di legge sulla caccia. Tuttavia, poichè tale disegno di legge è stato approvato in sede redigente e quindi è stato elaborato in Commissione, lasciandosi alla Assemblea la possibilità di sole dichiarazioni di voto, ci troviamo, come Gruppo, nelle condizioni di non essere preparati a questa inversione dell'or-

dine del giorno. Non abbiamo nulla in contrario che con l'inizio della prossima settimana si possa iniziare a discutere questo disegno di legge, ma l'inversione dell'ordine del giorno, come ora richiesta, non darebbe modo a noi di essere presenti con una motivata dichiarazione di voto, come invece abbiamo il diritto di poter fare.

P R E S I D E N T E . Senatore Veronesi, lei sa che il disegno di legge n. 1794 è all'ordine del giorno da parecchio tempo. Comunque, siccome vi è una eccezione, debbo rimettermi all'Assemblea, con l'intesa che le dichiarazioni di voto e la votazione del disegno di legge sulla caccia si esauriscano nella giornata di oggi, poichè domani dob-

biamo iniziare la discussione del disegno di legge sulla programmazione, iscritto all'ordine del giorno.

Chi approva la proposta del senatore Monni di inversione dell'ordine del giorno è pregato di alzarsi.

È approvata.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con l'ordine del giorno stabilito.

La seduta è tolta (*ore 13,20*).

Dott. ALBERTO ALBERTI

Direttore generale dell'Ufficio dei resoconti parlamentari